



GUIDA

AGLI INTERVENTI
A FAVORE DELLE
PERSONE DISABILI

2018

Pubblicazione a cura di:

Regione Piemonte, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail e Agenzia Piemonte Lavoro

Regione Piemonte

Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale

Direttore:

Raffaella Scalisi

Settore Relazioni con il pubblico e tutela dei consumatori

Responsabile:

Roberto Corgnati

Hanno collaborato:

*Doriana Cultrera, Silvia Gallino, Patrizio Pappalardo,
Carola Rosso, Franca Sola e Laura Tirelli*

Stampa:

Centro Stampa della Regione Piemonte

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale del Piemonte

Area di Staff

Responsabile:

Giovanna Dal Negro

Hanno collaborato:

*Maria Gabriella Bernabei, Luciano Morlino,
Domenico Poerio, Roberta Quarto*

Ufficio Consulenza della Direzione regionale del Piemonte

Responsabile:

Bernardo Maronero

Hanno collaborato:

Adriana Malandra, Immacolata Ragucci

INAIL - Direzione Regionale Piemonte

Ufficio Direzione:

Alessandra Lanza, Vita Rocca Romaniello

Servizio Sociale:

Davide Damosso

Ufficio Comunicazione:

Rosanna Brunetti

Direzione Territoriale Novara - Verbano Cusio Ossola

Ufficio Direzione:

Daniele Bais, Giuseppe La Padula

Servizio Sociale:

Piergiacomo Baroni, Barbara Filomeno

Ufficio Lavoratori-Aziende-Prevenzione:

Franca Cavallo

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Direzione Regionale per il Piemonte

Direttore:

Giuseppe Baldino

Responsabile Area Comunicazione:

Giovanni Firera

Direzione Provinciale del Verbano Cusio Ossola

Direttore:

Tania Balzani

Agenzia Piemonte Lavoro

Ente strumentale della Regione Piemonte

Direttore:

Claudio Spadon

Un ringraziamento a tutte le Strutture che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione della Guida.

Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di maggio 2018.

Nel corso dell'anno potrebbero intervenire variazioni rispetto a quanto riportato.



Noi vogliamo una regione dove nessuno, da nessuna parte, venga abbandonato e dove la collettività si prenda cura di chi ha minori opportunità.

La politica e le istituzioni si fanno interpreti di questo proposito realizzando uno sforzo comune di chiarezza e trasparenza su tutti gli interventi messi in campo a favore dei cittadini diversamente abili così da consentire e favorire il più largo utilizzo delle misure per loro pensate e a loro destinate.

Questo è il senso della presente Guida che, su iniziativa della Regione Piemonte e raccolte le convinte adesioni di tutti i soggetti pubblici protagonisti di politiche attive a favore dei disabili, vuole rappresentare il panorama di ciò che il tessuto istituzionale offre loro sul territorio regionale.

Sergio Chiamparino
Presidente della Regione Piemonte



CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

ADATTAMENTO ABITAZIONE

Contributo per eliminare le barriere architettoniche nelle abitazioni private	7
---	---

ASSISTENZA ALLA PERSONA

Contributo per assistere a casa persone non autosufficienti	9
Progetto di vita indipendente	10

FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Buono servizi al lavoro	11
Corsi di formazione professionale per l'inserimento lavorativo	12
Percorsi formativi di qualifica e di diploma professionale	13

MOBILITÀ E TRASPORTI

Contrassegno di sosta per disabili	15
Contributo per l'adattamento dell'auto	16
Esenzione bollo auto	17
Tessera per viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici	20

SPESE SANITARIE E AUSILI

Bonus elettrico per apparecchiature salvavita	24
Comunicatori ad alta tecnologia	25
Protesi acustiche	26
Protesi, ausili tecnici, dispositivi medici e materiale d'uso	27

SPORT E TEMPO LIBERO

Gratuità della licenza di pesca dilettantistica	29
---	----

TUTELE E TRASPARENZA

Il Difensore Civico della Regione Piemonte	30
--	----



Contributi e Agevolazioni

CONTRIBUTO PER ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE

Il contributo viene concesso alle persone disabili residenti in Piemonte per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private.

La domanda, firmata dal disabile o dalla persona esercente la potestà o la tutela sul disabile, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori¹, su apposito modulo, al Comune² dove si trova l'immobile.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

- persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
- genitori o tutori che hanno a carico persone con disabilità permanente;
- condomini ove risiedono disabili per le spese di adeguamento relative alle parti comuni.

OPERE O EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO

Il contributo è concesso per l'accessibilità all'immobile o alla singola unità immobiliare, per opere da realizzarsi su:

- parti comuni di un edificio;
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.

Il contributo può essere erogato per:

- una singola opera (ad esempio rampa di scale, servoscala);
- un insieme di opere funzionalmente connesse dirette a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio l'accesso all'immobile); in tal caso va presentata una sola domanda per l'insieme delle opere. Qualora, al contrario, le barriere ostacolano funzioni diverse (ad esempio l'accesso all'immobile e la fruibilità e visitabilità degli spazi interni all'alloggio) possono essere presentate più domande che saranno valutate tenuto conto del limite di contributo concedibile per alloggio/immobile.

COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia del certificato di invalidità al 100%;
- fotocopia del certificato medico relativo allo stato della disabilità;
- preventivo di spesa contenente la descrizione dettagliata delle opere da realizzare;
- fotocopia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità ovvero fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza sottoscritta dal disabile richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza;
- verbale dell'assemblea di condominio dal quale risulti il consenso alla realizzazione degli interventi e la suddivisione delle spese tra i condomini se gli interventi riguardano parti comuni;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente il consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di alloggio in affitto.

¹ La domanda può riguardare solo opere ancora da realizzare. Non sono ammesse domande per opere in corso o già ultimate al momento della richiesta.

² La persona disabile deve avere la residenza anagrafica nell'immobile o nella singola unità abitativa oggetto di intervento o trasferirla prima di ricevere il contributo.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Presso il Comune dove è ubicata l'abitazione del disabile³.

Per i residenti nella Città di Torino, la domanda deve essere presentata all'ATC del Piemonte Centrale di Torino - C.so Dante, 14.

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno.

La presentazione della domanda e l'inserimento della stessa nell'elenco comunale delle domande ammissibili non costituiscono, di per sè, diritto ad ottenere il contributo.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene erogato solo ad avvenuto trasferimento delle risorse statali alla Regione e dopo il riparto dei fondi disponibili ai Comuni.

Il Comune concede il contributo scorrendo l'elenco delle domande ammissibili ordinato per priorità, stabilita in base alla data di invio della domanda e dal grado d'invalidità.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.

L'erogazione del contributo a cura del Comune avviene dopo l'esecuzione delle opere sulla base di fatture debitamente quietanzate⁴.

MODULISTICA

Presso:

- Comune
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html

Scaricabile dal sito della Regione all'indirizzo:

- **www.regione.piemonte.it/edilizia/modulistica.htm**

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 13 del 9 gennaio 1989;
- Decreto Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989;
- Circolare esplicativa della legge n. 13 del 9 gennaio 1989, Ministero dei Lavori Pubblici, 22 giugno 1989, 1669/U.L.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-10730 del 9 febbraio 2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 25-6131 del 15 dicembre 2017.

**PER SAPERNE DI PIÙ**

- **www.regione.piemonte.it/edilizia/barriere.htm**
- Comune
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- **www.regione.piemonte.it/disabilita**
- Numero Verde **800.333.444**

³ Il Comune raccoglie le domande presentate e ne verifica l'ammissibilità. Ordina le domande pervenute entro il 1° marzo di ciascun anno in apposito elenco, stabilisce il fabbisogno complessivo comunale derivante dalla somma dei contributi relativi alle domande ammissibili e lo approva con apposito provvedimento. Trasmette alla Regione entro il 31 marzo di ciascun anno il fabbisogno complessivo, l'elenco delle domande ordinato per priorità e il provvedimento comunale.

La Regione determina il fabbisogno complessivo derivante dall'aggregazione dei fabbisogni comunali e lo comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine del riparto delle risorse statali disponibili. Ad avvenuto trasferimento alla Regione delle risorse statali ovvero in presenza di risorse, provvede al riparto tra i Comuni dei fondi disponibili. I criteri di riparto sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale e comunicati al Comune con nota esplicativa.

⁴ Fattura sulla quale l'emittente ha apposto la propria firma come attestazione che l'importo in essa indicato è stato pagato.

Contributi e Agevolazioni

CONTRIBUTO PER ASSISTERE A CASA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Il contributo viene concesso a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza. Può essere utilizzato per il lavoro svolto sia da figure professionali regolarmente assunte, quali badanti o assistenti domiciliari (OSS), sia da familiari o volontari. L'assegno è finanziato dal Fondo nazionale per le non autosufficienze.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Persone con disabilità non autosufficienti di età inferiore a 65 anni.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO

L'interessato rivolge domanda al servizio sociale o al distretto sanitario territorialmente competente per una valutazione da parte dell'Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD). L'UMVD valuta il bisogno della persona ed individua l'intensità dell'intervento ed il relativo contributo economico.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico è correlato all'intensità assistenziale definita dall'Unità multidisciplinare di valutazione della disabilità (UMVD) territorialmente competente ed è erogato in base alle risorse disponibili assegnate alla Regione¹.

TIPOLOGIA DEI SERVIZI DOMICILIARI

Il contributo è autorizzato per le seguenti spese:

- prestazioni di cura familiare e affidamento;
- assunzione di un assistente familiare;
- acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare del profilo professionale ADEST/OSS presso fornitori accreditati o riconosciuti dalle ASL;
- acquisto del servizio di telesoccorso;
- acquisto di pasti a domicilio.

DOVE RIVOLGERSI

- Comune di residenza - Servizi sociali;
- Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali territorialmente competenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale n. 10 del 18 febbraio 2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 -13332 del 15 febbraio 2010.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.regione.piemonte.it/polsoc/disabilita/index.htm
- Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde **800.333.444**

¹ L'erogazione del contributo da parte degli Enti o Consorzi assistenziali non è sempre puntuale per via dei ritardi nel trasferimento dei fondi ministeriali alle Regioni.

PROGETTO DI VITA INDIPENDENTE

Le persone con grave disabilità motoria possono presentare la richiesta per un progetto di "Vita indipendente" per assumere un **assistente personale**, al fine di raggiungere o mantenere la piena autonomia. La persona disabile sceglie autonomamente il proprio assistente ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

- persone con grave disabilità fisico-motoria certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, inserite in contesti lavorativi o formativi e sociali, con capacità di autodeterminazione e chiara volontà di gestire in modo autonomo la propria vita e le proprie scelte;
- le persone che hanno compiuto 65 anni possono permanere nel progetto già avviato purché sussistano le condizioni e i requisiti presentati nel piano personalizzato.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato sulla base del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile (in termini di aiuti economici, personali, abitativi e di contesto ambientale) ed è comunque in relazione con i finanziamenti regionali a sostegno degli interventi a favore delle persone con disabilità.

VALUTAZIONE DEL PROGETTO

I singoli piani personalizzati vengono valutati dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità (UMVD) in merito all'efficacia del progetto rispetto allo sviluppo della vita indipendente e all'integrazione sociale.

DOVE RIVOLGERSI

- Comune di residenza - Servizi sociali;
- Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali territorialmente competenti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 48 - 9266 del 21 luglio 2008.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.regione.piemonte.it/polsoc/disabilita/index.htm
- Enti Gestori delle funzioni Socio Assistenziali
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde 800.333.444

Contributi e Agevolazioni

BUONO SERVIZI AL LAVORO

Le persone disabili possono rivolgersi alla rete degli operatori accreditati dalla Regione Piemonte, per essere presi in carico e attivare il Buono servizi al lavoro, che consiste in percorsi di accompagnamento mirati all'inserimento lavorativo. Gli interventi sono finanziati dal Fondo regionale disabili.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

- persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- persone non vedenti o sordomute, di cui alle Leggi 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.

REQUISITI

- essere disoccupati;
- essere iscritti al collocamento mirato (Legge 68/1999);
- avere domicilio in Piemonte;
- non essere già inseriti in altre iniziative nell'ambito della programmazione regionale a sostegno del lavoro, fatta eccezione per il percorso Sostegno per l'Inclusività Attiva (SIA).

SERVIZI DISPONIBILI

- orientamento di primo livello;
- orientamento specialistico;
- ricerca attiva e accompagnamento al lavoro;
- tutoraggio per inserimento in impresa: in tirocinio o con contratto di lavoro di lungo periodo;
- incrocio domanda/offerta di lavoro;
- indennità/borsa lavoro per tirocinio (full-time € 600; part-time € 300).

DOVE RIVOLGERSI

- presso uno dei 133 sportelli accreditati dalla Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/disabili.htm
- presso i Centri per l'Impiego presenti in Piemonte:
www.agenziapiemontelavoro.gov.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 68 del 12 marzo 1999;
- Legge regionale n. 34 del 22 dicembre 2008;
- Determina dirigenziale n. 244 del 5 aprile 2017.



PER SAPERNE DI PIÙ

- **www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/disabili.htm**
- **www.agenziapiemontelavoro.gov.it/**
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- **www.regione.piemonte.it/disabilita**
- Numero Verde **800.333.444**

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

I corsi specifici di formazione professionale presso i Centri di Formazione Professionale (CFP), sono rivolti esclusivamente a minori e adulti con disabilità. Le caratteristiche dei corsi permettono di valutare il grado di occupabilità e di professionalizzazione delle persone disabili, per favorire un loro inserimento lavorativo. L'elenco dei corsi e delle agenzie accreditate è consultabile sul sito: www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/catal/

DESTINATARI

- allievi di almeno **16 anni** con disabilità prevalentemente intellettiva di tipo medio, preferibilmente in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado;
- disabili intellettivi e invalidi civili e del lavoro di età non inferiore ai **18 anni** iscritti nelle liste del collocamento mirato;
- persone non vedenti ed ipovedenti.

OFFERTA FORMATIVA

- **corsi prelaborativi** biennali senza indirizzo per allievi disabili di almeno **16 anni** (600 ore + 600 ore, comprensive di laboratori e stage in ambiente di lavoro);
- **corsi di formazione al lavoro (FAL)** annuali, con indirizzo¹, che prevedono stage in azienda (pari al 30-50% delle ore del corso) per **allievi adulti** collocabili al lavoro ai sensi della Legge 68/99. La durata dei corsi è compresa fra le 150 e le 300 ore per invalidi civili e del lavoro e tra le 301 e le 600 ore prevalentemente per i disabili intellettivi;
- **corsi annuali di qualifica**² di massimo 900 ore per **disabili sensoriali** (non vedenti e ipovedenti).

Alla fine dei corsi verrà rilasciato un attestato delle competenze acquisite valido ai fini del collocamento obbligatorio (articolo 17 Legge 104/92)

DOVE RIVOLGERSI

Centri per l'Impiego (CPI):
www.sistemapiemonte.it/lavoro/cpi

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 845 del 21 dicembre 1978;
- Legge n. 68 del 12 marzo 1999;
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- Legge regionale n. 63 del 13 aprile 1995.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.regione.piemonte.it/formazione/
- www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde 800.333.444

¹ Aiutante di segreteria, aiutante magazziniere, aiutante giardiniere, aiutante alla vendita grande distribuzione, aiutante meccanico, ecc.

² Centralinista - operatore amministrativo segretariale.

Contributi e Agevolazioni

PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE

Gli studenti in età di obbligo scolastico e formativo con esigenze educative speciali (EES), disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e disabilità lieve, possono accedere a percorsi di formazione per assolvere all'obbligo scolastico o conseguire un diploma professionale presso le Agenzie formative accreditate. La richiesta deve essere presentata dalla famiglia, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, alla direzione del Centro di formazione.

DESTINATARI

- allievi con disabilità lieve certificata ai sensi della Legge 104/1992;
- allievi con esigenze educative speciali;
- allievi con disturbi specifici dell'apprendimento previsti dalla Legge 170/2010;
- allievi con patologie croniche che comportano bisogni speciali di salute in orario scolastico;
- allievi stranieri, nomadi, migranti con particolari problematiche;
- allievi adottati con particolari problematiche;
- allievi con problematiche emotivo-relazionali non ancora consolidate in uno specifico quadro clinico (fobia scolare, tendenza all'anoressia e/o all'autolesionismo);
- allievi con disagio familiare e sociale (bullismo, rischio di devianza e altri ancora).

OFFERTA FORMATIVA

- **corsi triennali:** rivolti ai giovani in uscita dalla scuola secondaria di primo grado (scuola media), validi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo¹;
- **corsi biennali:** per giovani che hanno frequentato almeno un anno di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) o giovani in possesso di crediti formativi acquisiti in esperienze diverse (lavoro, percorso destrutturato, ecc...), validi per l'assolvimento dell'obbligo formativo²;
- **corsi per l'ottenimento del diploma professionale** per giovani³ già in possesso della qualifica professionale.

DOVE RIVOLGERSI

L'elenco dei corsi e delle agenzie è consultabile sul sito:
www.sistemapiemonte.it/formazione_professionale/catal/

REQUISITI

Documentazione medico legale di supporto da parte dei servizi competenti dell'Asl⁴:

- diagnosi funzionale - Profilo di funzionamento⁵ in ICF per gli allievi con disabilità;
- valutazione della Neuro Psichiatria Infantile (NPI)/servizi specialistici del Servizio Sanitario Nazionale⁶ per gli allievi con Esigenze Educative Speciali (EES);
- verbale di invalidità di Minore Invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della sua età (Legge 118/71 e Legge 289/90);
- verbale dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (UMVD).

Le caratteristiche degli allievi devono essere compatibili con:

- le caratteristiche della qualifica professionale;
- la frequenza continuativa nel contesto della classe;
- l'idoneità alla frequenza dei laboratori (riportata nella Diagnosi Funzionale per gli allievi disabili);
- l'effettuazione dello stage in azienda.

¹ È possibile anche la frequenza di giovani fino a 24 anni (fino al compimento di 25 anni) se non sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale.

² L'età degli allievi deve essere compresa tra i 15 e i 24 anni (fino al compimento dei 25 anni).

³ Per allievi di età inferiore a 25 anni.

⁴ La documentazione sanitaria non può essere precedente alla data di entrata in vigore della Legge 170 del 1° ottobre 2010.

⁵ La Diagnosi Funzionale/Profilo di funzionamento dà diritto al Sostegno individuale.

⁶ La valutazione NPI/SSN dà diritto al Sostegno individuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-10723 del 29 febbraio 2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-6181 del 29 luglio 2103;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 16-7072 del 4 febbraio 2104;
- Determinazione dirigenziale n. 595 del 14 settembre 2016.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.regione.piemonte.it/formazione/obbligo/index.htm
- www.regione.piemonte.it/formazione/bisogni_educa/index.htm
- www.regione.piemonte.it/noproblem/ (solo per i DSA)
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde 800.333.444

Contributi e Agevolazioni

CONTRASSEGNO DI SOSTA PER DISABILI

Il contrassegno azzurro, valido in tutta Europa, consente agli autoveicoli con a bordo persone invalide:

- il transito nella ZTL Centrale, nelle vie e corsie riservate, nelle aree pedonali e nelle aree verdi pubbliche;
- la sosta nei posti riservati in via generica alle persone disabili, su suolo pubblico, senza esposizione del disco orario.

Può essere rilasciato in via:

- definitiva, con validità di 5 anni e possibile rinnovo alla scadenza;
- provvisoria, con validità variabile.

NB: il contrassegno o permesso invalidi è strettamente personale, non può essere ceduto ad altre persone e deve essere esposto in originale in modo ben visibile sul parabrezza.

DESTINATARI DEL CONTRASSEGNO

- invalidi con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta (indipendentemente dalla percentuale d'invalidità);
- ciechi assoluti;
- persone disabili con altre patologie individuate dall'Asl di residenza (indipendentemente dalla percentuale d'invalidità).

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

Presso il Comune di residenza.

COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRASSEGNO

Occorre allegare alla domanda:

- fotocopia del certificato medico rilasciato dall'Ufficio di Medicina Legale dell'ASL di residenza;
- fotocopia del documento d'identità e del codice fiscale;
- 2 fotografie recenti formato tessera del titolare del contrassegno.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012.



PER SAPERNE DI PIÙ

- Comune di residenza
- ASL di residenza
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- **www.regione.piemonte.it/disabilita**
- Numero Verde **800.333.444**

CONTRIBUTO PER L'ADATTAMENTO DELL'AUTO

Le persone disabili possono chiedere un contributo per le modifiche agli strumenti di guida nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate da fattura. Tutti gli adattamenti devono corrispondere alle prescrizioni riportate sulla patente; inoltre devono sempre risultare sulla carta di circolazione.

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

- persone titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali;
- persone disabili per ridotte o impedito capacità motorie che necessitano di essere trasportate.

RIFERIMENTI NORMATIVI

– Art. 27, Legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

TIPOLOGIA DEGLI ADATTAMENTI

- per i titolari di patenti di guida A, B e C speciali, gli adattamenti sono indicati dalla commissione medica locale dell'ASL;
- per i disabili trasportati la tipologia degli adattamenti previsti riguarda:
 - pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico);
 - sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
 - sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile;
 - sportello scorrevole;
 - altri adattamenti non elencati, purché gli allestimenti siano caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo e tali da comportare un suo adattamento effettivo.



PER SAPERNE DI PIÙ

- ASL di residenza
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- **www.regione.piemonte.it/disabilita**
- Numero Verde **800.333.444**

DOVE RIVOLGERSI

Presso l'ASL - Azienda Sanitaria Locale di residenza.

COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO

Occorre allegare alla domanda:

- fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione medica locale dell'ASL;
- fotocopia del libretto di circolazione del veicolo;
- fotocopia della patente di guida;
- fotocopia della fattura dei lavori sostenuti per la modifica agli strumenti di guida o per gli allestimenti.

Contributi e Agevolazioni

ESENZIONE BOLLO AUTO

L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riguarda le auto possedute dalle persone disabili o quelle possedute da coloro che hanno una persona disabile fiscalmente a carico¹.

DESTINATARI DELL'ESENZIONE

- persona disabile dichiarata grave per ridotte o impedito capacità motorie (o comunque in possesso d'indennità di accompagnamento);
- persona che abbia fiscalmente a carico una persona disabile dichiarata grave per ridotte o impedito capacità motorie o comunque in possesso d'indennità di accompagnamento;
- persona con disabilità psichica o mentale che abbia l'indennità di accompagnamento;
- persona che abbia fiscalmente a carico una persona con disabilità psichica o mentale con l'indennità di accompagnamento;
- persona non vedente o ipovedente grave;
- persona sordomuta assoluta;
- persona che abbia fiscalmente a carico una persona non vedente o ipovedente grave o sordomuta assoluta;
- invalido con ridotte o impedito capacità motorie con veicolo adattato (l'adattamento deve risultare dalla carta di circolazione e dalla patente speciale).

VEICOLI ESENTATI

Possono essere esentati solo i veicoli individuati con cilindrata non superiore a:

- 2.000 cc se dotati di motore a benzina;
- 2.800 cc se diesel.

L'esenzione può essere concessa per un solo veicolo.

NB: il trasferimento dell'esenzione da un veicolo ad un altro può essere effettuato soltanto se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto o rubato.

COSA FARE PER OTTENERE L'ESENZIONE

Occorre allegare alla domanda:

- fotocopia del certificato di proprietà o della carta di circolazione del veicolo;
- fotocopia del verbale d'invalidità;
- fotocopia della patente di guida speciale e della carta di circolazione (in caso di adattamento del veicolo);
- fotocopia del certificato di radiazione, dell'atto di vendita o della denuncia di furto (in caso di trasferimento dell'esenzione su altro veicolo).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Entro novanta giorni dal termine di pagamento della tassa automobilistica che si intende esentare (ad esempio - tassa automobilistica che scade nel mese di dicembre, con possibilità di pagamento entro il 31 gennaio; la domanda dovrà essere presentata entro la fine del mese di aprile).

Una volta inoltrata tempestivamente l'istanza, il contribuente non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica. Solo nel caso di non accoglimento della domanda, è tenuto al pagamento del bollo auto, senza tuttavia dover corrispondere interessi e sanzioni.

¹ Sono considerati fiscalmente a carico il coniuge, i figli e se conviventi, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni, che nell'anno di imposta abbiano conseguito un reddito non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Dal 1/1/2019 sarà innalzato a 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La richiesta di esenzione può essere inviata tramite il servizio telematico Bollo web:

www.sistemapiemonte.it/cms/bolloweb

(previa registrazione sul portale Sistemapiemonte:

www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml).

In alternativa può essere consegnata presso i riscossori convenzionati con la Regione Piemonte:

- delegazioni Automobile Club Italia (A.C.I.);
- agenzie di pratiche auto aderenti al Consorzio Sermetra;
- agenzie di pratiche auto Avantgarde;

oppure presso le sedi URP della Regione Piemonte presenti in tutti i capoluoghi di provincia:

SEDI URP**URP Alessandria**

Via dei Guasco, 1
15121 Alessandria
Tel 0131/28 50 72 - 0131/28 50 74
Dal lun. al gio. 9 - 12.30 / 14 - 15.30; ven. 9 - 12.30.

URP Asti

Piazza Alfieri, 29
14100 Asti
Tel 0141/32 45 51 - 0141/32 45 59
Dal lun. al gio. 9 - 12.30 / 14 - 15.30; ven. 9 - 12.30.

URP Biella

Via Q. Sella, 12 - 1° Piano
13900 Biella
Tel 015/85 51 571 - 015/85 51 568
Dal lun. al gio. 9 - 12.30 / 14 - 15.30; ven. 9 - 12.30.

URP Cuneo

Corso Kennedy, 7/bis
12100 CUNEO
Tel 0171/60 31 61 - 0171/60 37 48
Dal lun. al gio. 9 - 12.30 / 14 - 15.30; ven. 9 - 12.30.

URP Novara

Via Mora e Gibin, 4
28100 Novara
Tel 0321/66 61 99
Dal lun. al gio. 9 - 12.30 / 14 - 15.30; ven. 9 - 12.30.

URP Torino

Piazza Castello, 165
10122 Torino
Solo su appuntamento. Tel 011/432 57 72
dal lun. al gio. 9 - 12.30 / 14 - 15.30; ven. 9 - 12.30.

URP Verbania

Via Vittorio Veneto, 107
28922 Verbania
Tel 0323/50 93 69
Dal lun. al gio. 9 - 12.30 / 14 - 15.30; ven. 9 - 12.30.

URP Vercelli

Via Fratelli Ponti, 24 - Palazzo Verga
13100 Vercelli
Tel 0161/60 02 86 - 0161/60 02 78
Dal lun. al gio. 9 - 12.30 / 14 - 15.30; ven. 9 - 12.30.



Contributi e Agevolazioni

DURATA DELL'ESENZIONE

Una volta riconosciuta, l'esenzione dal pagamento del bollo auto sarà valida anche negli anni successivi, ad eccezione delle agevolazioni riconosciute sulla base di certificazioni medico-legali con validità limitata nel tempo. In tal caso, l'esenzione cessa alla data di scadenza indicata sul verbale d'invalidità. Se, a seguito di visita di revisione, viene confermato lo stesso requisito sanitario, l'esenzione verrà riaperta con la presentazione della certificazione medico-legale aggiornata.

Se vengono meno le condizioni per avere diritto all'esenzione (ad esempio: cessazione della condizione di persona fiscalmente a carico, guarigione del disabile anteriormente all'eventuale scadenza del verbale o in caso di vendita del veicolo) l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte entro trenta giorni dal loro verificarsi.

In caso di decesso del disabile la comunicazione andrà effettuata entro **novanta giorni** dal decesso.

Il veicolo non più esentato è soggetto alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione.

L'agevolazione non ha efficacia retroattiva, pertanto:

- il riconoscimento dell'esenzione non dà diritto al rimborso delle tasse pagate per gli anni trascorsi;
- eventuali mancati pagamenti relativi ad anni già scaduti potranno essere contestati con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- Legge n. 138 del 3 aprile 2001;
- Legge regionale n. 23 del 23 settembre 2003 e sue modifiche e integrazioni.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.regione.piemonte.it/tributi/esenzSoggDisabili.htm
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde 800.333.444

TESSERA PER VIAGGIARE GRATUITAMENTE SUI MEZZI PUBBLICI

La **Smart Card BIP** (Biglietto Integrato Piemonte) su cui viene elettronicamente caricato il **titolo di viaggio annuale di libera circolazione**, permette alle persone disabili residenti in Piemonte, di viaggiare gratuitamente **senza limiti di orari e di corse** su tutte le linee urbane, suburbane ed extraurbane del trasporto pubblico locale finanziato dalla Regione Piemonte:

- tram e autobus;
- metropolitana di Torino;
- treni regionali e diretti con partenza e arrivo nelle città piemontesi;
- treni interregionali che collegano il Piemonte con la Lombardia e la Liguria di competenza della Regione Piemonte (l'elenco dettagliato è consultabile al link: www.sfrpiemonte.it/tariffe);
- autobus sostitutivi, suppletivi ed integrativi di servizi ferroviari della Regione Piemonte.

Il titolo di viaggio gratuito è valido 12 mesi.

La data di inizio validità è riportata sul fronte della tessera unitamente a cognome, nome e foto del titolare.

La lettera **A** indica la gratuità del viaggio anche all'accompagnatore del disabile titolare di tessera.

La lettera **D** indica la gratuità del viaggio al solo disabile titolare di tessera.

L'utilizzo della tessera sui treni è limitato alla seconda classe.

La Smart Card BIP deve essere validata ad ogni viaggio secondo le modalità previste dall'Azienda dei Trasporti.

DESTINATARI DELLA SMART CARD BIP

- **ciechi assoluti e ventesimisti**, la gratuità del viaggio è estesa anche all'accompagnatore;
- **ipovedenti gravi (decimisti)**;
- **sordomuti**;
- **"grandi invalidi"** (di guerra, civili di guerra e per servizio), appartenenti alle categorie dalla prima alla quarta; alle persone della prima categoria con una superinvalidità viene estesa la gratuità del viaggio anche all'accompagnatore;
- **disabili invalidi civili e del lavoro** con una percentuale d'invalidità non inferiore al 67%; nei casi d'invalidità al 100% la gratuità del viaggio è consentita anche all'accompagnatore;
- **minori invalidi**, la gratuità del viaggio è consentita anche all'accompagnatore;
- **ultrasessantacinquenni** con difficoltà persistenti nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e con una percentuale d'invalidità non inferiore al 67%¹;
- **disabili con handicap riconosciuto con Legge n. 104/92, art. 3, comma 1**, solo nei casi con "ridotte o impedito capacità motorie permanenti" oppure con "grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione";
- **disabili con handicap grave riconosciuto con Legge n. 104/92, art. 3, comma 3**, la gratuità del viaggio è consentita anche all'accompagnatore.

COSA FARE PER OTTENERE LA SMART CARD BIP

Gli interessati devono allegare alla domanda:

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- fotocopia dell'ultimo certificato d'invalidità rilasciato dalla commissione medico legale;
- fototessera a colori o su supporto magnetico (cd, chiavetta USB, ecc). In caso di richiedente minorenni, la fototessera non è richiesta;
- versamento di 15 euro (IVA inclusa) mediante apposito bollettino postale sul c/c n. **001029351846**, intestato alla società **5T s.r.l.**, con l'indicazione nella causale del codice fiscale della persona richiedente.

La fotografia può essere effettuata gratuitamente presso gli uffici autorizzati al ritiro e all'accettazione della pratica.

La Smart Card BIP si riceve già caricata del titolo di viaggio annuale gratuito, a mezzo posta, direttamente all'indirizzo indicato sul modulo di domanda.

¹ Se sul certificato è indicata dalla Commissione sanitaria una percentuale d'invalidità, questa non deve essere inferiore al 67% (percentuale minima riconosciuta per il rilascio della tessera).

DOVE RIVOLGERSI PER IL RILASCIO DELLA SMARTCARD BIP

PROVINCIA DI TORINO

Per i residenti nella Città di Torino:

GTT S.p.A - Centro Servizi al Cliente - Torino:

Corso Turati, 13

Orario: continuato dalle 8.30 alle 17.30

dal lunedì al venerdì.

Chiuso sabato, domenica e festivi.

Via Cavour, 25

Orario: continuato dalle 8.30 alle 17.30

dal lunedì al venerdì.

Chiuso sabato, domenica e festivi.

Porta Susa (ingresso A - lato Corso Bolzano 17/A)

Orario: continuato dalle 7.15 alle 19.00

dal lunedì al venerdì;

il sabato continuato dalle 9.00 alle 17.00.

Chiuso la domenica e nei giorni festivi.

Porta Nuova (lato binario 20)

Orario: continuato dalle 7.15 alle 19.00

dal lunedì al venerdì; il sabato, la domenica e nei festivi continuato dalle 9.00 alle 17.00.

Per informazioni telefonare al numero verde

800019152.

Per i residenti nei Comuni del territorio metropolitano

(Alpignano, Beinasco, Borgaro T.se, Cambiano, Candiolo, Chieri, Collegno, Druento, Grugliasco, Leinì, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto T.se, Pianezza, Pino T.se, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro T.se, Santena, Settimo T.se, Trofarello e Venaria Reale):

GTT S.p.A - Centro Servizi al Cliente, oppure ai seguenti uffici della Città metropolitana di Torino: Torino, presso lo sportello del Servizio Trasporti, Corso Inghilterra n. 7, 10138 (solo previo appuntamento telefonico al numero 011.8616155);

Pinerolo, presso l'ex Circondario, Viale Alpi Cozie (Parco della Pace Ingresso da P.zza Carlo Alberto dalla Chiesa)

Tel. 011.8613350/359.

Per richiedere un nuovo titolo di viaggio o tessera smarrita, il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 16.00. Per la validazione dei titoli di viaggio tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 (suonare il campanello).

Susa, Ufficio decentrato del Servizio Trasporti di Susa, Corso Trieste n. 15, Tel. 011.8613060/63

Per i residenti in tutti gli altri Comuni:

gli uffici della Città Metropolitana di Torino.

Per i soli residenti nel Comune di Beinasco:

Comune di Beinasco

Piazza Generale Dalla Chiesa n. 1,

10092 BEINASCO

Tel. 011.3989258/59

Per i residenti nei Comuni di Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Lombrasco, Osasio, Pancalieri, Piobesi T.se, Villastellone:

Comune di Carmagnola, URP - Ufficio del cittadino

Piazza Manzoni n. 10,

10022 CARMAGNOLA

Tel. 011.9724352/373

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Per i residenti nella Città di Alessandria:

AMAG Mobilità S.p.a.

Lungo Tanaro Magenta n. 7/A,

15121 ALESSANDRIA

Tel. 0131.323811

Per i residenti nella Città di Casale Monferrato:

Comune di Casale Monferrato - Servizi Sociali

Via Mameli n. 14,

15033 CASALE M.TO

Tel. 0142.444320

Per i residenti nella Provincia di Alessandria:

Provincia di Alessandria - Settore Mobilità Pubblica

Via Gentilini n. 3,

15121 ALESSANDRIA

Tel. 0131.303632

e-mail: tlc@provincia.alessandria.it

**DOVE RIVOLGERSI PER IL RILASCIO DELLA
SMARTCARD BIP****PROVINCIA DI ASTI****Per i residenti nella Città di Asti:**

Comune di Asti - Settore Politiche Sociali, Unità Operativa Segretariato Sociale
Largo Scapaccino n. 1,
14100 ASTI
Tel. 0141.399484/510

Per i residenti nella Provincia di Asti:

Provincia di Asti - Area Edilizia Trasporti e Sicurezza
Ufficio Trasporto Persone
Via Alla Vittoria n. 119, 14100 ASTI
Tel. 0141.433461/433/455
e-mail: trasporto.persone@provincia.asti.it

PROVINCIA DI BIELLA**Per i residenti nella Città di Biella:**

Comune di Biella
Comando di Polizia Municipale - Palazzo Pella
Via Tripoli n. 48
13900 BIELLA
Tel. 015.3507278
e-mail: ufficiodisabili@comune.biella.it

Per i residenti nella Provincia di Biella:

Provincia di Biella - Settore Pianificazione Territoriale, Infrastrutture, Mobilità, Trasporti, Sicurezza e Protezione Civile
Via Quintino Sella n. 12
13900 BIELLA
Tel. 015.8480869/736

PROVINCIA DI CUNEO**Per i residenti nella Città di Cuneo e
nella Provincia di Cuneo:**

Provincia di Cuneo - Settore Gestione del Territorio e Trasporti - Ufficio Trasporti
Corso Nizza n. 21
12100 CUNEO
Tel. 0171.445344

PROVINCIA DI NOVARA**Per i residenti nei Comuni di Novara, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate, Cerano, Sozzago, San Pietro Mosezzo:**

Comune di Novara - Area Servizi Sociali
Corso Cavallotti n. 23
28100 NOVARA
Tel. 0321.3703512/501

Per i residenti nella Provincia di Novara:

Provincia di Novara - Settore Affari Istituzionali, Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione Ambientale - Ufficio Trasporti
Via Greppi n. 7
28100 NOVARA
Tel. 0321.378808/809/810/836/853
e-mail: trasporti@provincia.novara.it

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA**Per i residenti nella Città di Verbania e
nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:**

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Settore IV - Ufficio Trasporti e Mobilità
Via dell'Industria n. 29/2
28924 VERBANIA
Tel. 0323.4950312/331

PROVINCIA DI VERCELLI**Per i residenti nella Città di Vercelli e
nella Provincia di Vercelli:**

Provincia di Vercelli - Area Lavori Pubblici
Trasporti, Ufficio Trasporti Privati
Piazza Mazzini
13100 VERCELLI
Tel. 0161.590290/293/295/312

Contributi e Agevolazioni

COSA FARE PER RICARICARE IL TITOLO DI VIAGGIO

In prossimità della scadenza annuale, il titolare della tessera riceve una comunicazione (lettera o e-mail) con le indicazioni per il rinnovo del titolo di viaggio. Ricaricare è semplice e gratuito.

PUNTI DI RICARICA AUTOMATICI E ASSISTITI

Gli utenti devono recarsi con la propria Smart Card Bip presso uno dei punti di ricarica attivi sul territorio regionale o presso gli Uffici preposti al rilascio. La ricarica può essere effettuata anche da una persona di fiducia, senza necessità di delega scritta.

L'elenco dei punti di ricarica è disponibile al seguente indirizzo web:

bip.piemonte.it/rete-regionale-di-ricarica

È possibile ricaricare presso le sedi dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Piemonte di:

- Alessandria, Via dei Guasco 1;
- Cuneo, Corso Kennedy 7/bis;
- Torino, Piazza Castello 165;
- Verbania, Via Vittorio Veneto 107;
- Vercelli, Via Fratelli Ponti 24 Palazzo Verga;

nei seguenti orari:

dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e

dalle 14.00 alle 15.30;

il venerdì dalle 9 alle 12.30.

NB: è inoltre possibile rinnovare autonomamente la tessera di libera circolazione attraverso la nuova app "Ricarica BIP", scaricabile dallo store Google Play, se si possiede uno smartphone con sistema operativo Android e tecnologia NFC.

In alternativa è possibile ricaricare direttamente a bordo dei mezzi GTT dotati di validatore di nuova generazione, di colore giallo, installato su parte dei tram e bus GTT.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2000;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 58-8267 del 14 ottobre 1986;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 14-11339 del 4 maggio 2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 62-1987 del 31 luglio 2015;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-2902 del 15 febbraio 2106.



PER SAPERNE DI PIU'

- **www.regione.piemonte.it/trasporti/tpl/tessera.htm**
- **bip.piemonte.it/carta-bip-di-libera-circolazione-per-disabili/**
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- **www.regione.piemonte.it/disabilita**
- Numero Verde **800.333.444**

BONUS ELETTRICO PER APPARECCHIATURE SALVAVITA

Le persone che si trovano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate ad energia elettrica, hanno diritto al bonus elettrico per disagio fisico¹. Il bonus dura 12 mesi, la richiesta di rinnovo va presentata entro 2 mesi dalla scadenza.

DESTINATARI DEL BONUS ELETTRICO

- persone costrette ad utilizzare l'apparecchiatura elettromedicale se titolari del contratto di fornitura di energia elettrica;
- il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica presso il cui domicilio vive la persona che si serve di apparecchiature medico-terapeutiche.

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI SALVAVITA

- apparecchiature per pressione positiva continua;
- ventilatori polmonari;
- polmoni d'acciaio;
- tende per ossigenoterapia;
- concentratori di ossigeno;
- aspiratori;
- pulsossimetri o monitor multiparametrici;
- apparecchiature di supporto alla funzione renale;
- nutripompe;
- pompe di infusione;
- pompe a siringa;
- carrozzine elettriche;
- sollevatori mobili (se alimentati ad energia elettrica);
- materassi antidecubito (se alimentati ad energia elettrica).

COSA FARE PER OTTENERE IL BONUS ELETTRICO

Occorre presentare:

- una dichiarazione rilasciata dal Servizio Assistenza Protetica del proprio Distretto sanitario che attesti:
 - la situazione di grave condizione di salute;
 - la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
 - il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
 - l'indirizzo presso il quale l'apparecchiatura è installata.

- il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
- il codice POD (identificativo del punto di consegna dell'energia);
- la potenza impegnata o disponibile della fornitura.

DOVE RICHIEDERE IL BONUS ELETTRICO

Presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF).

www.arera.it/it/bonus_sociale.htm

ENTITÀ DEL BONUS ELETTRICO

Viene riconosciuto un bonus sulla spesa per l'energia elettrica che potrà variare da un minimo di € 173 annui ad un massimo di € 620 annui.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007.



PER SAPERNE DI PIÙ

- **www.arera.it/it/bonus_sociale.htm**
- ASL di residenza
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- **www.regione.piemonte.it/disabilita**
- Numero Verde **800.333.444**

¹ Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas).

COMUNICATORI AD ALTA TECNOLOGIA

DESTINATARI DELLA FORNITURA

Alle persone con gravi malattie neurologiche, progressive e non (SLA, Paralisi Cerebrale Infantile, tetraplegia ecc.) la cui capacità di comunicazione sia verbale che grafica è compromessa al punto da impedire la comunicazione interpersonale, sono garantiti comunicatori vocali a controllo oculare e tattile.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda viene compilata a cura dei medici specialisti della struttura pubblica che hanno redatto il progetto riabilitativo del paziente. La prescrizione viene trasmessa dalla struttura sanitaria all'ASL per la valutazione della Commissione regionale Assistenza Integrativa e Protesica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- *Deliberazione della Giunta regionale n. 27-12969 del 30 dicembre 2009;*
- *Deliberazione della Giunta regionale n. 18-5958 del 17 giugno 2013.*



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/sostegno-alle-cure/257-lassistenza-protetica
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde 800.333.444

PROTESI ACUSTICHE

Alle persone disabili con gravi problemi di udito è garantita la fornitura e la riparazione gratuita di apparecchi ed ausili previa prescrizione del medico specialista e autorizzazione dell'ASL di residenza.

DESTINATARI DELLA FORNITURA

- **minori indipendentemente dal grado di sordità:** è sufficiente il riconoscimento di "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie di quell'età";
- **adulti già invalidi civili per la sordità con un'invalidità superiore o uguale al 34%** (nel verbale di riconoscimento dello stato d'invalidità con percentuale uguale o maggiore al 34% deve essere esplicitamente espressa la patologia "ipoacusia");
- **ultrasessantacinquenni:** è sufficiente il riconoscimento di "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni di quell'età";
- **sordomuti riconosciuti.**

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

La fornitura della protesi acustica avviene in seguito all'autorizzazione dell'ufficio protesico dell'ASL, previo inoltrare di:

- prescrizione redatta dal medico specialista dell'ASL su apposito modulo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;
- fotocopia del verbale di invalidità o sordomutismo;
- preventivo di un'azienda audioprotesica iscritta nell'elenco regionale delle aziende abilitate alla fornitura di presidi audiofonetici.

DOVE RIVOLGERSI

Presso l'ASL - Azienda Sanitaria Locale di residenza - Servizio Assistenza Protesica e Integrativa.

MODULISTICA

Presso l'ASL di residenza - Servizio Assistenza Protesica e Integrativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

– Decreto Ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/sostegno-alle-cure/257-lassistenza-protesica
- ASL di residenza
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde 800.333.444

Contributi e Agevolazioni

PROTESI, AUSILI TECNICI, DISPOSITIVI MEDICI E MATERIALE D'USO

La fornitura di protesi¹, ausili tecnici² e dispositivi medici³ è garantita alle persone con menomazioni e invalidità permanente. È richiesta la prescrizione del medico specialista e l'autorizzazione dell'ASL di residenza. Il costo è interamente a carico dell'ASL. Le autorizzazioni per alimenti speciali e materiale di medicazione o d'uso sono rilasciate dal medico di medicina generale/pediatra di libera scelta o dal medico specialista di struttura pubblica e sono riservate ai cittadini residenti nel territorio della Regione Piemonte.

DESTINATARI DELLA FORNITURA

- invalidi in possesso del requisito dell'invalidità civile riconosciuta con valore uguale o superiore al 34%;
- coloro che non sono in possesso del verbale d'invalidità o sono in attesa di riconoscimento d'invalidità, in quanto:
 - ricoverati in una struttura sanitaria pubblica o accreditata con menomazione grave e permanente che necessitano di protesi o ausilio prima della dimissione;
 - minori di 18 anni che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un'invalidità permanente;
 - soggetti ileo-colostomizzati o urostomizzati;
 - portatori di catetere a permanenza;
 - affetti da incontinenza stabilizzata;
 - soggetti laringectomizzati e tracheostomizzati;
 - donne mastectomizzate;
 - soggetti che hanno subito un intervento demolitore dell'occhio.

Per i **presidi personalizzati o su misura** quali busti, scarpe e alcune carrozzine è necessario il preventivo di un fornitore convenzionato con l'ASL o di un negozio iscritto nell'**Elenco** delle aziende abilitate alla fornitura di ausili protesici e presidi medici, costituito presso la **Regione Piemonte** e aggiornato semestralmente.

Per i presidi di serie come letti ortopedici, materassi antidecubito, carrozzine rigide è prevista la possibilità di fornitura direttamente dall'ASL con la sola presentazione della richiesta specialistica.

Alcuni dispositivi importanti o particolari vengono acquistati direttamente dall'ASL e dati in comodato d'uso all'assistito.

Gli ausili per l'assorbimento, cateteri e sacche per stomie possono essere prescritti anche dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. Il piano terapeutico va presentato all'ufficio di Assistenza Protesica dell'ASL di residenza per il ritiro presso farmacia o negozio autorizzato. Nel caso in cui l'ASL abbia attivato la fornitura diretta di tali ausili, l'utente può optare per la consegna a domicilio.

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

Allegare alla domanda:

- fotocopia del verbale di invalidità se non già in possesso dello stesso ufficio;
- prescrizione redatta da un medico specialista di una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, contenente l'indicazione del dispositivo o dell'ausilio prescritto, completa del codice ISO identificativo;
- fotocopia di un documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza;
- preventivo di un fornitore autorizzato per i presidi personalizzati.

DOVE RIVOLGERSI

- medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta;
- presso l'ASL - Azienda Sanitaria Locale di residenza - Servizio Assistenza Protesica e Integrativa.

¹ Apparecchiature che sostituiscono le parti mancanti del corpo.

² Strumenti, utensili o apparecchiature che permettono alla persona disabile di compiere un atto che non è in grado di fare.

³ Ortesi o dispositivi medici: apparecchiature che migliorano la funzionalità di una parte del corpo compromessa (ad esempio scarpe ortopediche).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto del Ministero della Sanità
n. 332 del 27 agosto 1999;
- Decreto del Ministero della Sanità
n. 321 del 31 maggio 2001;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 12 gennaio 2017;
- Deliberazione della Giunta Regionale
n. 60-2806 del 9 maggio 2006;
- Deliberazione della Giunta Regionale
n. 20-891 del 12 gennaio 2015.

MODULISTICA

Presso l'ASL di residenza - Servizio Assistenza Protesica e Integrativa..

**PER SAPERNE DI PIÙ**

- www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/guida-al-servizio-sanitario/sostegno-alle-cure/257-lassistenza-protetica
- www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/integrativa
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde 800.333.444

Contributi e Agevolazioni

GRATUITÀ DELLA LICENZA DI PESCA DILETTANTISTICA

L'esonero dal pagamento annuale della tassa e della soprattassa regionale per l'esercizio della pesca dilettantistica (licenza di tipo B)¹ ha validità esclusivamente nelle acque libere del territorio della Regione Piemonte.

DESTINATARI DELL'ESENZIONE

Persone disabili riconosciute con Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 3 (indipendentemente dalla natura e dalla consistenza della minorazione).

COSA FARE PER OTTENERE L'ESENZIONE

L'esenzione è automatica: non bisogna richiedere l'esonero dal pagamento della licenza di tipo B per la pesca dilettantistica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 3;
- Legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006, art. 27 e sue modifiche e integrazioni.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/licenza.htm
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- www.regione.piemonte.it/disabilita
- Numero Verde 800.333.444

¹ La licenza di tipo B per la pesca dilettantistica è costituita dalle ricevute del versamento delle tariffe annuali di 12 euro per la tassa regionale e di 23 euro per la soprattassa regionale.

IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE

Il Difensore Civico regionale ha il compito di tutelare il cittadino in caso di ritardo ingiustificato, mancata risposta, discriminazione e omissione da parte della Pubblica Amministrazione o gestori di servizi pubblici. Interviene con sollecitudine nel chiedere conto all'Amministrazione del suo operato con riferimento al reclamo presentato dal cittadino, contribuendo a migliorare la relazione fra cittadini ed istituzioni.

DESTINATARI

- cittadini;
- stranieri (se regolarmente soggiornanti);
- associazioni;
- comitati ed altri enti.

COSA È POSSIBILE CHIEDERE ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

- intervento per carenze, disfunzioni, ritardi riguardanti uffici pubblici;
- presentazione ricorso per accesso documentale, civico e generalizzato in caso di rifiuto o differimento dell'accesso rispettivamente ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e del D.Lgs 33/2013 e s.m.i.

AMBITI DI INTERVENTO A FAVORE DELLA DISABILITÀ

- abbattimento barriere architettoniche;
- fornitura di ausili;
- scuola;
- permessi lavorativi ex Legge 104/1992;
- provvidenze economiche;
- lavoro, collocamento Legge 68/1999;
- circolazione automobilistica.

Al Difensore Civico regionale compete la costituzione di parte civile nei giudizi penali nei quali la persona disabile è vittima di reato¹.

L'Avvocatura regionale assiste il Difensore Civico in giudizio².

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio del Difensore Civico regionale
Piazza Solferino, 22
10121 Torino
Tel. 011.5757387
Fax. 011.5757386
e-mail Pec: difensore.civico@cert.cr.piemonte.it

NB: l'Ufficio riceve il pubblico solo su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1981;
- Legge regionale statutaria n. 1 del 4 marzo 2005.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.cr.piemonte.it/web/assemblea/organ-istituzionali/difensore-civico
- Sedi URP della Regione Piemonte
www.regione.piemonte.it/urp/web/le-nostre-sedi.html
- Numero Verde 800.333.444

¹ Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 36

² Legge regionale n. 50 del 9 dicembre 1981, art. 6 ter.

La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, con alcune importanti agevolazioni fiscali.

Il nostro compito di “facilitatori” consiste nel farci parte attiva affinché tali benefici siano posti in essere e si traducano in effettivi vantaggi per i cittadini. È indispensabile quindi fare chiarezza, in modo che ognuno conosca appieno le agevolazioni a cui ha diritto e i servizi di assistenza dedicati. La Guida è esemplare in questo senso perché, fin dalla prima edizione, schematizza le informazioni in schede sintetiche per renderle pienamente comprensibili anche ai non addetti ai lavori.

Abbiamo quindi offerto con convinzione ed entusiasmo il nostro contributo per questa nuova edizione. Come ha detto Madre Teresa di Calcutta “non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”: nel nostro piccolo, più renderemo facilmente accessibili i servizi e le informazioni fiscali, meglio avremo compiuto la nostra missione istituzionale.

Giovanni Achille Sanzò
Direttore regionale del Piemonte



AGEVOLAZIONI FISCALI

ACQUISTO E ADATTAMENTO VEICOLI

Iva agevolata	35
Detrazione IRPEF	37
Esenzione dall'imposta di trascrizione sul passaggio di proprietà	38

APPENDICE

Documenti necessari per richiedere le agevolazioni	39
Definizione di "Adattamento del veicolo"	41

SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Acquisto di sussidi tecnici e informatici	42
---	----

CANE GUIDA

Acquisto e mantenimento del cane guida	43
--	----

DETRAZIONI IRPEF

Detrazioni irpef per i figli disabili	44
---	----

ADATTAMENTO ABITAZIONE

Eliminazione delle barriere architettoniche	45
---	----

SPESE SANITARIE

Spese sanitarie e mezzi di ausilio	46
--	----

ASSISTENZA FISCALE

Assistenza fiscale ai contribuenti disabili	48
---	----



Agevolazioni Fiscali

I benefici fiscali per l'acquisto o l'adattamento dei veicoli sono i seguenti:

- applicazione dell'IVA agevolata al 4% al momento dell'acquisto;
- detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta in sede di dichiarazione dei redditi;
- esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

IVA AGEVOLATA

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Possono avvantaggiarsi dell'agevolazione le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

NB: per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla specifica disabilità motoria (Vedi Appendice).

IN COSA CONSISTE

Sull'acquisto di autovetture viene applicata l'Iva con aliquota agevolata del 4% anziché quella ordinaria del 22%. Le autovetture possono essere nuove o usate e devono avere cilindrata fino a 2000 cc se a benzina e fino a 2800 cc se diesel.

L'Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (a partire dalla data di acquisto). È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati prima di quattro anni, nel caso in cui il primo veicolo sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

È inoltre possibile fruire nuovamente dell'agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato.

In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA.

Per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie che però non risultino affetti da gravi limitazioni della capacità di deambulazione, si applicano le seguenti regole:

1. l'acquisto può riguardare anche motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo o per trasporto specifico del disabile;
2. i veicoli devono essere adattati alla ridotta capacità motoria del disabile prima dell'acquisto (anche per modifiche fatte eseguire dallo stesso rivenditore);

NB: nel caso di persona minore si può fruire dell'aliquota Iva ridotta per l'acquisto anche senza adattamento del veicolo (cfr. circolare 11/E del 21 maggio 2014).

3. il diritto all'Iva agevolata riguarda anche le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli (anche usati) e gli acquisti di accessori e strumenti.

NB: l'aliquota Iva al 4% si può applicare anche per i lavori di adattamento di veicoli già posseduti dal disabile, alla riparazione degli adattamenti e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti.

In caso di acquisto del veicolo tramite contratto di leasing traslativo, è applicabile l'aliquota Iva al 4% sia sul prezzo di riscatto sia sui canoni dovuti, a condizione che nel contratto emerga la volontà delle parti di trasferire all'utilizzatore la proprietà del veicolo mediante il riscatto da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.

L'aliquota agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili).

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Occorre presentare al venditore:

- certificazione attestante la disabilità;
- autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) per attestare che nei quattro anni precedenti non è stato acquistato un altro veicolo agevolato.

Se l'acquisto avviene prima che siano trascorsi quattro anni, bisogna consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal PRA.

Per la documentazione da conservare, vedi Appendice.

L'impresa che vende veicoli con l'aliquota Iva agevolata deve invece:

- emettere fattura in cui sia specificata la natura agevolata dell'Iva;
- comunicare all'Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate la data dell'operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario entro 30 giorni dalla data della vendita.

ATTENZIONE

In caso di cessione del veicolo prima di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza dell'agevolazione (22%) e quella agevolata (4%).

Esistono due eccezioni:

1. il disabile, a causa di nuove necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare diversi adattamenti;
2. l'erede riceve il veicolo in eredità dalla persona disabile e lo cede ad altri.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- Art. 50, Legge n. 342 del 21 novembre 2000;
- Art. 8, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
- Art. 1, Legge n. 97 del 9 aprile 1986;
- Risoluzione 28 maggio 2009, n. 136/E dell'Agenzia delle Entrate;
- Risoluzione 20 giugno 2012, n. 66/E dell'Agenzia delle Entrate;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015.



PER SAPERNE DI PIÙ

- Centro di Assistenza Multicanale
848.800.444
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**

Agevolazioni Fiscali

DETRAZIONE IRPEF

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Possono avvantaggiarsi dell'agevolazione le seguenti categorie di disabili:

- non vedenti e sordi;
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

NB: per i disabili con ridotte o impedito capacità motorie il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla specifica disabilità motoria. (Vedi Appendice).

IN COSA CONSISTE

La detrazione dall'Irpef spetta nella misura del 19% del costo di acquisto del veicolo e/o delle spese di manutenzione straordinaria, entro il limite massimo di 18.075,99 euro, a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Se la persona disabile è fiscalmente a carico, il beneficio spetta al familiare che ha sostenuto la spesa.

NB: la detrazione non si applica ai normali costi di esercizio (es. il premio assicurativo, il carburante, il lubrificante, i pneumatici) e alle spese in genere riconducibili alla ordinaria manutenzione del veicolo.

La detrazione spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (a partire dalla data di acquisto). Può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo o, in alternativa, si può fruire dell'intera detrazione nell'anno di acquisto.

NB: l'erede obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un'unica soluzione le rate residue.

È possibile ottenere nuovamente il beneficio per acquisti effettuati prima di quattro anni, nel caso in cui il primo veicolo sia stato cancellato dal PRA e destinato alla demolizione. Il beneficio entro il quadriennio non spetta invece se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato spetta al netto dell'eventuale rimborso dell'assicurazione e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

NB: per mezzi di locomozione s'intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e altri veicoli quali motocarrozze, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, autocaravan, sia nuovi che usati.

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Compilare l'apposito rigo della dichiarazione dei redditi annuale.

Per la documentazione da conservare, vedi Appendice.

DATA SCADENZA

Le scadenze ordinarie per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata sostenuta la spesa e, in caso di ripartizione in quote annuali, delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni successivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- Art. 15, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986);
- Art. 4, Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 2012;
- Art. 1, comma 483, Legge n. 228 del 24 dicembre 2012;
- Art. 12, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986);
- Art. 1, comma 47, Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 306/E del 17 settembre 2002;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1 giugno 2012;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014;
- Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015.

PER SAPERNE DI PIÙ

Tutti i riferimenti li trovi al fondo della scheda successiva.

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SUL PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Possono avvantaggiarsi dell'agevolazione le seguenti categorie di disabili:

- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

NB: per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie, il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo alla specifica disabilità motoria. (Vedi Appendice).

IN COSA CONSISTE

Esenzione dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA per i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili.

Il beneficio spetta sia per la prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia per il "passaggio di proprietà" di un'auto usata. L'esenzione spetta anche se il veicolo è intestato al familiare di cui il disabile è fiscalmente a carico.

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

Per la documentazione da conservare, vedere il riquadro "Documentazione necessaria per le agevolazioni auto".

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 56 - Imposta provinciale di trascrizione Legge n. 446 del 15 dicembre 1997;
- Art. 8 - Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
- Art. 30 comma 7, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000.



PER SAPERNE DI PIÙ

- Centro di Assistenza Multicanale
848.800.444
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**

1. DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE LE AGEVOLAZIONI

a) Intestazione del documento comprovante la spesa:

se il disabile è titolare di redditi propri superiori a 2.840,51 euro¹, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Non va tenuto conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Se, invece, la persona disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro) il documento di spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

Nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile:

fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell'intestatario dell'auto, oppure "autocertificazione".

ATTENZIONE

Riguardo alle certificazioni delle persone con disabilità, dal 2012 è previsto che:

- i verbali di invalidità, handicap, sordità, cecità o disabilità rilasciati dalle competenti commissioni mediche pubbliche devono riportare anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per poter fruire delle agevolazioni fiscali relative ai veicoli (nonché per il rilascio del contrassegno invalidi);
- le attestazioni medico legali possono essere sostituite dal verbale della commissione medica. Tale verbale deve essere presentato in copia e accompagnato da una "autocertificazione" sulla conformità all'originale. L'interessato dovrà dichiarare, inoltre, che quanto attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.

b) Certificazione che attesti la condizione di disabilità:

per i non vedenti e i sordi

- certificato rilasciato da una Commissione medica pubblica;

per i disabili psichici o mentali

- lo stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, può essere attestato dal certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità; il disabile psichico o mentale deve aver ottenuto il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento da parte della competente Commissione per l'accertamento di invalidità;

le persone affette da **sindrome di Down** rientrano nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale. Ai fini delle agevolazioni tali soggetti:

- possono presentare la certificazione rilasciata dal proprio medico di base;
- devono essere titolari dell'indennità d'accompagnamento.

¹ È il limite di reddito entro il quale i figli possono essere considerati a carico fiscale dei genitori o di altri familiari con i quali convivono; dal 01.01.2019 il limite sarà innalzato a 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputati

- verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso l'ASL, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave e che l'handicap comporta una limitazione permanente della deambulazione.

La grave limitazione permanente della capacità di deambulare, o le pluriamputazioni, possono risultare inoltre da certificazione di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica diversa da quella di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 che deve fare esplicito riferimento alla gravità della patologia e all'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore.

In tale caso è possibile, pertanto, prescindere dall'accertamento formale della gravità dell'handicap da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Per portatori di handicap con ridotte o impedito capacità motorie

(ma non affetti da gravi limitazioni alla capacità di deambulazione)

- copia della certificazione di handicap o di invalidità rilasciata da una Commissione medica pubblica, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità;
- fotocopia della patente di guida speciale o del foglio rosa "speciale" (solo per i disabili che guidano);
- solo per l'agevolazione Iva, in caso di prestazioni di servizi o nell'acquisto di accessori, autodichiarazione dalla quale risulti che la disabilità comporta ridotte capacità motorie permanenti (come attestato dalla certificazione medica in possesso). Nella stessa dichiarazione si dovrà eventualmente precisare che il disabile è fiscalmente a carico;
- fotocopia della carta di circolazione, da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi prescritti per essere condotto dal disabile titolare di patente speciale oppure che è adattato in funzione della disabilità motoria.

Semplificazioni in materia di certificazioni (cenni)

L'art. 4 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, nel disciplinare le semplificazioni in materia di documentazione per le persone con disabilità e patologie croniche, prevede che "I verbali delle commissioni mediche integrate di cui all'articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità".

Per effetto di tale disposizione, i nuovi certificati rilasciati dalle commissioni mediche integrate, oltre ad accertare lo stato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono stati soddisfatti i requisiti richiesti dal Codice della Strada per poter richiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e i requisiti richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli.

I medesimi certificati, in ragione del tipo di disabilità riscontrata, riportano, pertanto, che il soggetto è:

- portatore di handicap con ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 della legge n. 449/1997);
- affetto da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);
- invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della legge 388/2000);
- sordo (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000);
- non vedente (art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000). Per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l'ipovedente grave.

Il certificato rilasciato al disabile è fornito dalle commissioni mediche in due distinte versioni. La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "omissis" (per motivi di privacy) e riporta, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Per i certificati emessi ai sensi dell'art. 4 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, la detrazione quindi è subordinata all'indicazione nei predetti certificati della norma fiscale di riferimento (in versione estesa o omissis).

2) DEFINIZIONE DI “ADATTAMENTO DEL VEICOLO”

Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.

Gli adattamenti **devono sempre risultare dalla carta di circolazione** e possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Ad esempio, si considerano come adattamenti idonei:

- pedana sollevatrice ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- braccio sollevatore ad azione meccanica/elettrica/idraulica;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole/girevole atto a facilitare l’insediamento del disabile nell’abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 8, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
- Art. 30 comma 7, Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- Art. 4, Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012.



PER SAPERNE DI PIÙ

- Centro di Assistenza Multicanale
848.800.444
- Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**

ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Le persone disabili limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio che hanno ottenuto il riconoscimento dalle Commissioni mediche appositamente istituite (ad esempio quelle per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra).

IN COSA CONSISTE

Applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 4% (anziché quella ordinaria del 22%) e detrazione Irpef del 19% (senza applicazione della "franchigia" di 129,11 euro) per l'acquisto di apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, volti a facilitare autosufficienza e integrazione dei disabili. In particolare, gli apparecchi "agevolati" devono facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura oppure devono assistere la riabilitazione.

Ad esempio: fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa.

Per ottenere l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta, bisogna consegnare al venditore prima dell'acquisto dell'apparecchio:

- specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e l'apparecchio;
- certificato rilasciato dall'ASL che attesti l'esistenza di una invalidità rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 8, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
- Decreto Ministeriale - Ministero dell'Economia e delle Finanze - 14 marzo 1998.

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Occorre acquisire e conservare:

- le fatture o ricevute che documentino la spesa;
- la certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra;
- una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio facilita l'autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la menomazione di cui è affetto il soggetto, richiesta dal D.M. 14 marzo 1998 per l'aliquota IVA agevolata.



PER SAPERNE DI PIÙ

- Centro di Assistenza Multicanale
848.800.444
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**

ACQUISTO E MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Persone non vedenti.

IN COSA CONSISTE

Detrazione dall'Irpef del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida.

NB: la detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico.

Inoltre spetta una detrazione forfetaria di 516,46 euro per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida.

NB: la detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Compilare i righi corrispondenti nella dichiarazione annuale dei redditi.

DATA SCADENZA

Le scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Art. 6, comma 1, lett. e) - g),
Legge n. 488 del 23 dicembre 1999.



PER SAPERNE DI PIÙ

- Centro di Assistenza Multicanale
848.800.444
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- www.agenziaentrate.gov.it

DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI DISABILI

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Genitori con a carico figli portatori di handicap.

NB: per ritenere una persona fiscalmente a carico, questa non deve avere un reddito personale superiore a 2.840,51 euro. Dal 1/1/2019 sarà innalzato a 4000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

RIFERIMENTI NORMATIVI

– Art. 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986).

IN COSA CONSISTE

Detrazione dall'Irpef di ulteriori 400 euro per ciascun figlio disabile.

NB: questa detrazione si aggiunge a quelle già previste per i figli a carico. La detrazione teorica base è di 950 euro per ciascun figlio, elevata a 1220 euro per i figli di età inferiore ai 3 anni. Se i figli sono più di tre c'è un ulteriore incremento di 200 euro per ciascun figlio. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di 1200 euro.
L'importo della detrazione per i figli a carico diminuisce all'aumentare del reddito, fino ad annullarsi in presenza di redditi elevati.



PER SAPERNE DI PIÙ

- Centro di Assistenza Multicanale
848.800.444
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Compilare il prospetto dedicato ai "familiari a carico" nella dichiarazione dei redditi e barrare la casella che indica la condizione di disabilità del figlio a carico.

DATA SCADENZA

Le scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Tutti i contribuenti che svolgono lavori di ristrutturazione edilizia delle abitazioni e pertinenze, in particolare i lavori finalizzati alla rimozione delle barriere architettoniche.

IN COSA CONSISTE

Detrazione dall'Irpef del 36% o del 50% (c.d. "bonus ristrutturazioni") delle spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio, ascensori e montacarichi, sostituzione di gradini con rampe, realizzazione di un elevatore esterno).

Più precisamente la detrazione è pari al:

- 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
- 36% delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2019, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare.

Sono ricompresi nell'ambito della ristrutturazione:

- i lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, relativi ad ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- i lavori finalizzati alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi.

NB: la detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto, ad esempio, non rientrano nell'agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

Inoltre, si applica l'aliquota Iva agevolata del 4% anche per le prestazioni di servizi che realizzino opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.

NB: per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, l'impresa che effettua prestazioni di servizio deve emettere la fattura (anche quando non richiesta dal cliente) con l'annotazione che si tratta di "operazione effettuata ai sensi della legge n. 97/86 e della legge n. 449/97, ovvero della legge n. 342/2000."

ATTENZIONE

Il bonus ristrutturazioni non è cumulabile con la detrazione del 19% prevista per i mezzi necessari alla deambulazione (vedi scheda "Spese sanitarie e mezzi d'ausilio"). La detrazione del 19% spetta soltanto per le somme eccedenti la quota di spesa che fruisce della detrazione del 36% (o del 50%).

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

- effettuare i pagamenti con apposito bonifico bancario o postale;
- compilare i righi corrispondenti nella dichiarazione annuale dei redditi, indicando i dati catastali identificativi dell'immobile e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione; se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, occorre indicare gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce il titolo (ad esempio contratto di affitto);
- conservare la documentazione.

Per saperne di più, consultare la guida

"RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI", scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- Art. 1, Legge n. 449 del 27 dicembre 1997;
- Art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986);
- Art. 7 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n. 106 del 12 luglio 2011;
- Art. 11 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 149646 del 2 novembre 2011;
- Circolare 1 giugno 2012, n. 19/E dell'Agenzia delle Entrate;
- Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO

DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Le persone disabili che hanno ottenuto il riconoscimento dalle Commissioni mediche appositamente istituite (ad esempio quelle per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra).

IN COSA CONSISTE

TIPO DI AGEVOLAZIONE	TIPO DI SPESA AGEVOLABILE
DEDUZIONE DELLA SPESA DAL REDDITO COMPLESSIVO	Spese mediche generiche. Ad esempio: - prestazioni rese da un medico generico - acquisto di medicinali
	Spese di assistenza specifica. Ad esempio: - assistenza infermieristica e riabilitativa - personale addetto all'assistenza di base o operatore tecnico assistenziale - personale con qualifica di educatore professionale
DETRAZIONE IRPEF DEL 19% (sulla parte che eccede la somma di 129,11 euro)	Spese sanitarie specialistiche. Ad esempio: - analisi, indagini radiologiche, acquisto di medicinali - prestazioni chirurgiche e specialistiche - acquisto o affitto di protesi sanitarie o di attrezzature sanitarie¹
DETRAZIONE IRPEF DEL 19% (senza franchigia di 129,11 euro)	Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione e sollevamento del disabile¹. Ad esempio: - servoscala - acquisto di arti artificiali per la deambulazione - acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti - trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella
	Spese per sussidi tecnici e informatici
	Spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato
	Spese per l'acquisto dei cani guida

¹ Per alcune categorie di spese è prevista inoltre l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata al 4%.

Oltre a quelle indicate in tabella, sono agevolati al 4% i seguenti beni:

- protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanenti (ad esempio: pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e terapeutici, materassi ad aria collegati a compressore alternativo, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine da comodo, cateteri, eccetera), il disabile dev'essere in possesso di idonea documentazione attestante il carattere permanente della menomazione;
- apparecchi di ortopedia, protesi dentarie, oculistiche ed altre;
- apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e altri apparecchi per compensare una deficienza o una infermità;
- altri mezzi adatti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, come le piattaforme elevatrici (a condizione che siano conformi alle prescrizioni tecniche previste dalla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche).

Agevolazioni Fiscali

COSA FARE PER OTTENERE L'AGEVOLAZIONE

Nella dichiarazione dei redditi compilare i righi corrispondenti alle singole agevolazioni.

NB: conservare tutta la documentazione attestante le spese sostenute per cinque anni dall'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi: è il periodo entro il quale l'Agenzia delle Entrate può richiederla per eventuali controlli.

DATA SCADENZA

Le scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

- Art. 10, 13 e 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986);
- Risoluzione 25 giugno 2012, n. 70/E dell'Agenzia delle Entrate.
- Risoluzione 23 settembre 2016 n.79/E dell'Agenzia delle Entrate.



PER SAPERNE DI PIÙ

- Centro di Assistenza Multicanale
848.800.444
- Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate
- **www.agenziaentrate.gov.it**

ASSISTENZA FISCALE AI CONTRIBUENTI DISABILI

L'Agenzia delle Entrate offre su tutto il territorio piemontese un servizio gratuito di assistenza fiscale dedicato agli utenti disabili, di cui è possibile fruire contattando i referenti di ciascun ufficio.

SU COSA CHIEDERE ASSISTENZA FISCALE

- chiarimenti sulle agevolazioni fiscali;
- compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi;
- gestione di comunicazioni di irregolarità, cartelle esattoriali;
- rilascio del codice fiscale o del suo duplicato;
- attribuzione, variazione, cessazione di partita IVA;
- rimborsi, e altro ancora...

IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO

Il servizio è flessibile e modulabile a seconda delle esigenze degli utenti disabili:

1° LIVELLO: linea telefonica diretta per i casi più semplici (richiesta di informazioni e chiarimenti), **chiamando** i referenti del servizio presso gli uffici o il Centro di Assistenza Multicanale dell'Agenzia delle Entrate **848.800.444**.

2° LIVELLO: "corsia preferenziale" in ufficio per ridurre i tempi di attesa, riservato a quei contribuenti con disabilità che hanno comunque la possibilità di recarsi presso gli uffici. Occorre **prenotare un appuntamento telefonando al referente del servizio** presso l'Ufficio prescelto. La "corsia preferenziale" può essere utilizzata anche dai rappresentanti delle associazioni dei disabili per conto dei loro assistiti.

3° LIVELLO: "assistenza fiscale a domicilio", per casi eccezionali relativi a persone con gravi difficoltà di spostamento e concordati con le associazioni dei disabili. Per ogni intervento di assistenza domiciliare il funzionario, munito di tesserino di riconoscimento e lettera d'incarico dell'Ufficio di appartenenza, compilerà una scheda d'intervento, sottoscritta anche dagli appartenenti alle associazioni di volontariato che presenzieranno all'incontro.

INFORMAZIONI

In tutte le Direzioni provinciali e gli Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate in Piemonte è presente almeno un referente per l'assistenza agli utenti con disabilità.

L'elenco aggiornato dei referenti è disponibile sul sito internet della Direzione regionale **piemonte.agenziaentrate.it** con tutti i recapiti utili per richiedere la forma di assistenza più adeguata, dalle informazioni telefoniche agli appuntamenti domiciliari.

Coordinatore regionale: Patrizia Porpiglia

Tel. 011-5587736 / Fax 011-5587502

e-mail: **dr.piemonte.getr@agenziaentrate.it**

Con il contributo dell'Inail Piemonte alla nuova edizione della Guida, l'Istituto aggiunge un altro tassello alla realizzazione di una delle sue principali finalità: promuovere il reinserimento lavorativo e sociale delle persone con disabilità da lavoro.

L'impegno dell'Inail nei confronti degli assistiti che hanno riportato disabilità a seguito di infortunio o malattia professionale è infatti costantemente garantito dall'assolvimento delle prestazioni istituzionali. È tuttavia di grande importanza far conoscere agli assistiti quali agevolazioni siano disponibili, soprattutto sotto forma di fornitura di dispositivi e ausili e di interventi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

La Guida centra quest'obiettivo attraverso un linguaggio che si è cercato di rendere semplice e accessibile per chi non è "addetto ai lavori", tentando quel salto, così difficile per chi lavora nella Pubblica amministrazione, per mettersi "dall'altra parte" dello sportello o, ancora meglio, "nei panni" dei nostri assistiti.

È dunque motivo di soddisfazione fare parte di questo progetto e di questo ringrazio la Regione Piemonte e gli altri Enti che fin dall'inizio o strada facendo si sono uniti per dare vita alla Guida.

Alessandra Lanza
Direttore regionale del Piemonte



CONTRIBUTI E INTERVENTI

ADATTAMENTO ABITAZIONE

Ausili e sistemi di automazione degli impianti nell'abitazione (sistemi domotici)	53
Dispositivi ed interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche	54
Sistemi per il controllo del microclima ambientale in ambito domestico	56

MOBILITÀ E TRASPORTI

Comandi speciali e adattamento dei veicoli	57
--	----

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO

Ausili informatici	58
Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio	59
Fornitura di dispositivi tecnici	60

PREMESSA ALLE SINGOLE SCHEDE

Per avere un quadro generale delle prestazioni rimandiamo al portale dell'Istituto **www.inail.it**, sezione Attività, sottosezione Prestazioni **www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni.html**.

Dal sito è inoltre possibile avere informazioni di maggiore dettaglio su ciascuna tipologia di prestazione e scaricare la "Guida alle prestazioni - anno 2018" presente nella sezione Comunicazione/Pubblicazioni/Catalogo Generale.

Qui di seguito saranno invece indicate alcune delle principali opportunità offerte agli assistiti Inail con disabilità da lavoro, soprattutto sotto forma di fornitura di dispositivi e ausili e di interventi per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Contributi e Interventi

AUSILI E SISTEMI DI AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI NELL'ABITAZIONE (SISTEMI DOMOTICI)

L'INAIL autorizza la fornitura di particolari dispositivi¹ al fine di facilitare il recupero dell'autonomia all'interno della propria abitazione, quali:

- sistemi domotici (apparecchiature e dispositivi basati su tecnologie elettroniche e/o elettromeccaniche, comandati e controllati anche tramite telecomandi o sistemi computer based);
- adattamenti degli arredi esistenti o forniti, arredi personalizzati con sistemi domotici e/o cucine comandate da sistemi domotici.

La fornitura degli ausili e/o sistemi domotici può essere autorizzata presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la sua Filiale di Roma;
- le aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità ed un adeguato supporto ed assistenza tecnica.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE FORNITURE

Assicurati INAIL ai quali siano state riconosciute le seguenti menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale:

- cecità;
- tetraplegia, tetraparesi, paraplegia, paraparesi;
- amputazioni bilaterali di arto superiore (con esclusione delle amputazioni delle dita);
- amputazioni e malformazioni bilaterali di arto inferiore (con esclusione dei livelli di amputazione distali alla transtibiale).

Gli ausili e/o sistemi domotici possono essere concessi anche per patologie diverse da quelle sopra indicate che comportino grave limitazione dell'autonomia e della sicurezza.

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

L'interessato deve presentare la domanda per iscritto, allegando:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- preventivo di spesa e/o fattura in originale con documento che ne attesti il pagamento.

DOVE RIVOLGERSI

Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato.

IMPORTO MASSIMO AUTORIZZABILE

L'importo massimo autorizzabile non può essere superiore a **€ 15.000 più I.V.A.** comprensivi del progetto, della fornitura, del trasporto e dell'installazione di arredi personalizzati con sistemi domotici e/o cucine comandate da sistemi domotici.

L'eventuale maggiore spesa sostenuta rispetto agli importi massimi sopra indicati è a carico dell'assicurato.

Le spese per gli eventuali interventi murari o modifiche impiantistiche che dovessero rendersi necessarie per l'installazione degli ausili e/o sistemi domotici e/o di arredi personalizzati con sistemi domotici e/o adattamenti di arredi esistenti ovvero di cucine comandate da sistemi domotici, sono ammesse in quanto rientranti nelle opere di abbattimento delle barriere architettoniche e non concorrono a determinare gli importi massimi di cui sopra previsti per la fornitura e l'installazione dei predetti dispositivi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011
Allegato 1 - Art. 42.

PER SAPERNE DI PIÙ

Tutti i riferimenti li trovi al fondo della scheda successiva.

¹ Gli ausili e/o sistemi domotici possono essere concessi se ritenuti necessari dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede INAIL, competente per residenza o domicilio, composta dal responsabile Processo Lavoratori, dal dirigente medico, dall'assistente sociale, integrata dal tecnico della Consulenza per l'Edilizia della Direzione Regionale, ovvero da altre professionalità che risultino necessarie in relazione alla natura ed alla gravità della disabilità acquisita.

DISPOSITIVI ED INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

L'INAIL interviene con l'erogazione di contributi per interventi edilizi ed impiantistici finalizzati a consentire la totale accessibilità dell'abitazione e/o l'abbattimento o il superamento di barriere architettoniche (adeguamento degli ambienti, adeguamenti funzionali e modifiche impiantistiche, adeguamento di arredi) nei confronti degli assicurati che a causa delle menomazioni subite sono penalizzati nella loro mobilità e/o gestione dell'ambiente domestico, al fine di rendere accessibile e fruibile la loro abitazione, reintrodurli alla quotidianità e restituire loro l'autonomia.

I **dispositivi prescrivibili per il superamento delle barriere architettoniche** sono: montascale (a ruote o a cingoli), carrozzella montascale, scivolo mobile, servoscala, ascensore o elevatore, secondo la convenienza e l'idoneità della soluzione.

Possono essere inoltre ammissibili **dispositivi speciali** (quali generatori elettrici, gruppi di continuità, ecc.) per la garanzia di continuità del funzionamento delle apparecchiature essenziali concesse.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE FORNITURE

Gli assicurati INAIL ai quali siano state riconosciute menomazioni fisiche e/o psichiche conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

DOVE RIVOLGERSI

Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato.

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

La fornitura dei particolari dispositivi e la realizzazione di interventi edilizi ed impiantistici per il superamento e/o l'abbattimento delle barriere architettoniche è autorizzata dall'INAIL nell'ambito di un progetto riabilitativo individualizzato.

L'interessato deve presentare per iscritto la richiesta di contributo, specificando se sono stati richiesti/ricevuti contributi economici da altre Amministrazioni allegando:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale progetto dettagliato delle opere completo delle autorizzazioni edilizie ed urbanistiche necessarie, preventivo/i di spesa e/o fatture quietanzate, certificazioni, garanzie e dichiarazioni di conformità, collaudo positivo da parte del tecnico abilitato incaricato dall'assicurato e dichiarazione di accettazione dell'opera da parte dell'assicurato se i lavori sono già stati ultimati;
- eventuali autorizzazioni condominiali e/o di altri comproprietari.

IMPORTO MASSIMO AUTORIZZABILE

Per l'esecuzione di opere murarie e/o modifiche impiantistiche può essere autorizzato un importo massimo pari alle spese effettivamente sostenute (oltre IVA) dall'assicurato stesso e, comunque, ritenute ammissibili da parte dell'équipe multidisciplinare di 1° livello della Sede INAIL di competenza per residenza o domicilio, composta dal responsabile Processo Lavoratori, dal dirigente medico e dall'assistente sociale, integrata da parte del tecnico della Consulenza per l'Edilizia della Direzione Regionale..

Il rimborso delle spese tecniche (comprendenti di IVA ed oneri previdenziali) per progettazione, direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, ritenute ammissibili da parte del tecnico competente della Consulenza per l'Edilizia della Direzione Regionale, viene riconosciuto entro il tetto massimo del 13% dell'importo autorizzato per i lavori.

Dall'importo totale ritenuto ammissibile sarà dedotto l'ammontare di eventuali contributi corrisposti allo stesso titolo da altri Enti o Amministrazioni. Qualora i predetti contributi vengano corrisposti successivamente alle somme accordate da parte dell'Istituto, l'assicurato sarà tenuto a rimborsare all'INAIL l'importo corrispondente percepito.

Contributi e Interventi

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011
Allegato 1 Artt. 37-38-39 e Allegato 6.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n-61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per territorio
www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html
- Numero Verde INAIL 06.6001

SISTEMI PER IL CONTROLLO DEL MICROCLIMA AMBIENTALE IN AMBITO DOMESTICO

L'INAIL autorizza la fornitura di dispositivi mobili di controllo del microclima (condizionatori, deumidificatori, ecc.) o di impianti fissi di climatizzazione domestica costituiti da una unità esterna ed una o più unità interne presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le sue strutture decentrate;
- le aziende (rivenditori) autorizzate alla vendita di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità ed un adeguato supporto ed assistenza tecnica.

Questi sistemi possono essere concessi se ritenuti necessari dall'équipe multidisciplinare di 1° livello della Sede INAIL di competenza per residenza o domicilio, composta dal responsabile Processo Lavoratori, dal dirigente medico e dall'assistente sociale, integrata dalla valutazione del tecnico della Consulenza per l'Edilizia della Direzione Regionale.

DESTINATARI DELLE FORNITURE

Assicurati INAIL ai quali siano state riconosciute menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, tetraplegici o tetraparetici o con difficoltà di termoregolazione autonoma o con grave insufficienza respiratoria cronica o permanentemente allettati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011
Allegato 1 - Art. 43.

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

L'assicurato deve presentare istanza alla sede INAIL competente allegando:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- preventivo di spesa e/o fattura in originale con documento che ne attesti il pagamento e dichiarazione di consegna del dispositivo tecnico.

DOVE RIVOLGERSI

Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n-61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per territorio www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html
- Numero Verde INAIL 06.6001

Contributi e Interventi

COMANDI SPECIALI E ADATTAMENTO DEI VEICOLI

L'INAIL autorizza la fornitura di particolari dispositivi che permettono all'assicurato di guidare in autonomia il proprio veicolo o di accedervi, quali:

- comandi speciali per la guida del veicolo e/o adattamenti necessari a permettere l'accesso nel veicolo all'assicurato munito di patente di guida speciale o del certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale, riportante la prescrizione degli adattamenti necessari per la conduzione del veicolo;
- adattamenti/allestimenti del veicolo necessari a garantire l'accesso (pedane elevatrici, scivoli, una carrozzina manuale o elettrica specificamente strutturata per essere ancorata in sostituzione del sedile di guida con la finalità di condurre un veicolo, ecc.) e/o il trasporto.

Le modifiche e gli adattamenti del veicolo possono essere autorizzati dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede INAIL di competenza per residenza o domicilio, composta dal responsabile Processo Lavoratori, dal dirigente medico e dall'assistente sociale, presso il produttore del veicolo o concessionario o rivenditore autorizzato, le officine meccaniche specializzate, il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio e le sue strutture decentrate.

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE FORNITURE

Assicurati INAIL **muniti di patente di guida speciale** che, a causa delle menomazioni conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, sono penalizzati nella loro mobilità.

- preventivo di spesa e/o fattura dettagliata dei dispositivi forniti in originale con documento che ne attesti il pagamento;
- dichiarazione del concessionario attestante l'importo del cambio automatico.

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

La **richiesta di installazione** dei comandi speciali e/o degli adattamenti/allestimenti deve essere formulata per iscritto e può anche riferirsi ad un **veicolo non di proprietà** dell'assicurato (persona fiscalmente a carico, accompagnatore o terza persona), dietro presentazione di apposita autorizzazione del proprietario alla modifica del veicolo ed, eventualmente, alla variazione della sua destinazione d'uso.

Inoltre, dopo almeno 6 mesi dalla concessione della prima fornitura di comandi speciali ed adattamenti/allestimenti per la guida di veicoli, l'assicurato che comprovi la necessità dell'utilizzo di un **secondo veicolo** (es. furgone, autocarro, trattore agricolo, ecc.) **di proprietà dell'assicurato**, con i medesimi requisiti, esclusivamente **per lo svolgimento dell'attività lavorativa principale**, può fare richiesta di un'ulteriore concessione di comandi speciali ed adattamenti/allestimenti.

Alla richiesta devono essere allegati:

- fotocopia del documento d'identità;
- fotocopia della patente speciale e del certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale;
- fotocopia della carta di circolazione da cui risulti l'installazione dei comandi prescritti;

DOVE RIVOLGERSI

Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011
Allegato 1 - Art. 40.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n-61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per territorio www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html
- Numero Verde INAIL 06.6001

AUSILI INFORMATICI

L'INAIL autorizza la fornitura di dispositivi informatici (PC, desktop, notebook, palmari comprensivi delle periferiche e del software necessari per il funzionamento e la caratterizzazione del computer, nonché gli elementi meccanici di supporto) nei limiti in cui siano ritenuti necessari dall'équipe multidisciplinare di I° livello della Sede INAIL di competenza per residenza o domicilio, composta dal responsabile Processo Lavoratori, dal dirigente medico e dall'assistente sociale, e comunque, congrui con la natura e la gravità della disabilità acquisita, presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le sue strutture decentrate;
- le aziende (rivenditori) autorizzate all'immissione in commercio di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità ed un adeguato supporto ed assistenza tecnica.

A supporto, l'INAIL:

- fornisce **interventi di tipo formativo** mediante corsi di base per l'utilizzo del software (pacchetto Office, di interazione sul web, posta elettronica) e delle periferiche;
- mette a disposizione un portale web (www.superabile.it) dedicato ai temi della disabilità, totalmente accessibile.

DESTINATARI DELLE FORNITURE

Gli ausili informatici possono essere concessi nei seguenti casi:

- ipoacusia grave e profonda;
- ipovisione o cecità;
- gravi menomazioni del linguaggio;
- tetraplegia, tetraparesi, paraplegia, paraparesi;
- amputazioni bilaterali di arto superiore (con esclusione delle amputazioni digitali di modesta entità) ed arto inferiore (con esclusione dei livelli di amputazione distali alla transtibiale);
- malattie professionali gravemente invalidanti, tali da limitare l'autonomia e la vita di relazione.

Gli ausili informatici possono, inoltre, essere autorizzati agli assicurati affetti da altre menomazioni, anche meno gravi, che ne facciano richiesta sulla base di specifici progetti mirati al loro reinserimento nella vita di relazione, promossi ed approvati dall'équipe multidisciplinare.

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

L'assicurato deve presentare domanda scritta allegando:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- preventivo di spesa e/o fattura in originale con documento che ne attesti il pagamento.

DOVE RIVOLGERSI

Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011
Allegato 1 - Art. 41.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n-61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per territorio
www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html
- Numero Verde INAIL **06.6001**

Contributi e Interventi

CENTRO PROTESI INAIL DI VIGORSO DI BUDRIO

Il Centro Protesi Inail è una struttura articolata nella quale vengono applicate le più aggiornate conoscenze nel campo dell'ortopedia tecnica e dove viene ricostruito il quadro funzionale e psico-sociale dell'infortunato, per la completa reintegrazione nel mondo del lavoro, nella famiglia e più in generale nella società.

Il Centro Protesi opera essenzialmente su tre versanti:

- ricerca di nuove tecnologie finalizzate alla produzione;
- produzione e fornitura di protesi e presidi ortopedici;
- riabilitazione ed addestramento all'uso della protesi.

Dal 2013 è una struttura accreditata per attività di riabilitazione in regime di ricovero non ospedaliero per 90 posti letto e funzioni ambulatoriali.

Al Centro Protesi possono accedere:

- infortunati sul lavoro e tecnopatici assistiti da Inail;
- cittadini di tutto il territorio nazionale assistiti dal Ssn;
- persone con disabilità provenienti anche da paesi esteri.

Al Centro Protesi accedono persone con disabilità anche particolarmente gravi, affetti da patologie congenite e/o traumatiche, pluriamputati, mielolesi e amputati per vasculopatie.

Nell'attività del Centro, inoltre, rientrano anche i trattamenti protesici per bambini, fin dalla prima infanzia.

Il servizio dell'Area Ausili del Centro Protesi è stato potenziato con l'apertura di alcuni Punti di Assistenza, ubicati in strutture territoriali dell'Inail (Milano, Torino, Venezia, Roma, Bari, Napoli).

PUNTO DI ASSISTENZA DI TORINO

Presso la Direzione Regionale INAIL di Torino, sita in C.so Galileo Ferraris n. 1, è attivo il Punto di Assistenza che opera in stretta sinergia con il Centro Protesi di Budrio per la fornitura diretta di ausili. Il servizio offre consulenza specialistica, personalizzazione e fornitura del dispositivo tecnico più idoneo. Il Punto di Assistenza effettua interventi personalizzati in relazione alle specifiche esigenze del paziente e, nei casi più complessi, accessi domiciliari o presso la struttura di ricovero dell'assistito.

Sotto il profilo logistico l'accesso degli infortunati INAIL al Punto di Assistenza di Torino è agevolato, per chi intenda giungere in auto, dalla presenza di 10 posti auto, riservati a persone con disabilità, siti in via Giannone n. 12 (adiacente allo stabile INAIL - angolo Corso Galileo Ferraris).

DOVE RIVOLGERSI

Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/centro-protesi-vigorso-di-budrio.html

FORNITURA DI DISPOSITIVI TECNICI

L'INAIL autorizza la fornitura di dispositivi tecnici (protesi, ortesi, ausili) presso:

- il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le sue strutture decentrate;
- le aziende (rivenditori) autorizzate alla vendita di tali dispositivi, che diano garanzia di qualità ed un adeguato supporto ed assistenza tecnica.

DESTINATARI DELLE FORNITURE

Gli assicurati ai quali siano state riconosciute menomazioni fisiche e/o psichiche conseguenti ad infortunio sul lavoro o malattia professionale affetti da:

- menomazioni dell'apparato visivo;
- lesioni dentarie e maxillo-dentarie;
- menomazioni dell'apparato uditivo e menomazioni auricolari;
- menomazioni laringo-tracheali;
- menomazioni del rachide;
- menomazioni degli arti superiori;
- menomazioni degli arti inferiori;
- ustioni;
- asportazioni del cuoio capelluto;
- paraplegia o tetraplegia, paraparesi o tetraparesi, emiparesi.

DISPOSITIVI ED AUSILI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE E MOTORIE

L'INAIL eroga anche dispositivi ed ausili per la pratica di attività sportive e motorie.

Possono essere prescritte protesi (di arto superiore e di arto inferiore), ortesi per l'arto superiore ed ausili (ad esempio handbike, monosci, carrozzina da basket, ecc.) dalle specifiche caratteristiche funzionali e costruttive, in funzione della particolare menomazione e/o disciplina sportiva da praticare.

Nel caso di pratica di attività sportiva sia agonistica che non agonistica, è possibile la prescrizione di un dispositivo tecnico/ausilio specifico per lo sport, previa presentazione dell'iscrizione alla società sportiva.

Per la pratica di attività motorie è prescrivibile un dispositivo tecnico/ausilio specifico per l'attività prescelta, sentito il parere del funzionario socio-educativo che ne verifica l'utilità ai fini socio-ricreativi. Se ritenuto necessario, può essere prescritto l'adattamento tecnico dell'attrezzatura (ad esempio impugnatura dell'arco per tiro a segno o della racchetta da tennis, ecc.) o del mezzo commerciale (ad esempio bicicletta) utilizzata per la pratica dell'attività sportiva.

Sono sempre a carico dell'assicurato le spese relative all'acquisto dell'attrezzatura e dell'abbigliamento per la pratica dell'attività sportiva ed, inoltre, i costi d'iscrizione alla società sportiva e per la partecipazione alle gare.

COSA FARE PER OTTENERE LA FORNITURA

L'assicurato deve presentare domanda scritta allegando:

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
- eventuale preventivo.

DOVE RIVOLGERSI

Sede INAIL competente per residenza o domicilio dell'assicurato.

MODULISTICA

Presso la sede INAIL competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011
Allegato 1 TITOLO II.



PER SAPERNE DI PIÙ

- www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/ucm_088277_circolare-inail-n-61-del-23-dicembre-2011.html
- Sede INAIL competente per territorio
www.inail.it/cs/internet/supporto/sedi.html
- Numero Verde INAIL 06.6001



L'idea di creare un network informativo tra esperti in prestazioni e agevolazioni destinate ai disabili nasce dalla volontà di superare quei naturali ostacoli che si generano quando ad occuparsi della materia sono molteplici pubbliche amministrazioni.

Dalla sinergia e dallo scambio di informazioni può svilupparsi una rete di diffusione della conoscenza che, messa a disposizione del cittadino disabile, migliora e agevola la fruizione dei servizi.

Il progetto innovativo, nato e sperimentato nella provincia del Verbano Cusio Ossola, raggiunge ora un ulteriore traguardo, quello di realizzare una guida alle agevolazioni di facile e immediata lettura, con poche e chiare informazioni finalizzate a orientare il cittadino nel vasto mondo delle prestazioni e agevolazioni in materia di disabilità. Sicuramente un passo importante per avvicinare la pubblica amministrazione ai bisogni di una categoria debole di utenza. Ringrazio i colleghi che hanno collaborato alla realizzazione di questo documento.

Giuseppe Baldino
Direttore regionale per il Piemonte





PRESTAZIONI ECONOMICHE E AGEVOLAZIONI

INVALIDITÀ CIVILE

Riconoscimento sanitario	65
Prestazioni economiche	65

INVALIDITÀ PREVIDENZIALE

Assegno ordinario d'invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta	71
Pensione d'inabilità	72
Assegno e pensione privilegiata d'inabilità	73

RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP E PERMESSI LAVORATIVI

Riconoscimento dell'handicap e permessi lavorativi	74
--	----

RICONOSCIMENTO SANITARIO

DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori, che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età:

- cittadini italiani;
- cittadini UE residenti in Italia, iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d. lgs. 30/2007);
- cittadini di paesi terzi residenti e in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno.

COME FARE PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO

1. l'interessato, il tutore o l'amministratore di sostegno si rivolge a un Medico Certificatore (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici in possesso delle credenziali INPS di Medico Certificatore, Medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato medico necessario per la successiva presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile da parte del cittadino interessato;

2. l'interessato, il tutore o l'amministratore di sostegno invia la domanda di accertamento dell'invalidità civile all'INPS per via telematica direttamente - previa acquisizione delle credenziali di accesso al sito - oppure tramite un Patronato o Centro di Assistenza Fiscale nonché, eventualmente, tramite i Servizi Sociali di alcuni ospedali;
3. l'INPS convoca l'interessato presso la Commissione per l'accertamento delle invalidità civili dell'ASL competente per territorio. In caso di patologia neoplastica è prevista la convocazione entro 14 giorni dalla presentazione della domanda;
4. la Commissione procede alla valutazione, il cui esito è inviato all'INPS per via telematica;
5. l'INPS può confermare l'esito della visita della Commissione oppure può chiamare l'interessato per un'ulteriore visita diretta presso l'INPS per ulteriori accertamenti;
6. in entrambi i casi è prevista la convalida del verbale da parte della Commissione Medica Superiore centrale INPS;
7. l'INPS invia il verbale con il giudizio all'interessato, tramite posta, all'indirizzo indicato nella domanda.

LE PRESTAZIONI ECONOMICHE

PRESTAZIONE	CATEGORIA DI INVALIDO
Pensione	Invalidi totali
	Ciechi (parziali e assoluti)
	Sordi
Assegno mensile di assistenza	Invalidi parziali
Indennità di accompagnamento	Invalidi totali
	Ciechi assoluti
Indennità di frequenza	Minorenni (invalidi o ipoacusici)
Indennità speciale	Ciechi parziali
Indennità di comunicazione	Sordi
Assegno a vita*	Ciechi decimisti

*non più in vigore

PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE TOTALE

REQUISITI	ETÀ	IMPORTO 2018	LIMITI REDDITO
Inabilità lavorativa totale e permanente	18-65*	282,55 euro** (tredicesima mensilità)	16.664,36 euro (annui)
Stato di bisogno economico			
Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale			
Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs.30/2007)			
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno			

*66 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2018

** Ciechi civili assoluti (non ricoverati): 305,56 euro

La pensione è compatibile:

- con tutte le prestazioni concesse a titolo di invalidità (guerra, lavoro, servizio, assegni ordinari d'invalidità, pensioni di inabilità);
- con l'eventuale attività lavorativa.

ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITÀ CIVILE PARZIALE

REQUISITI	ETÀ	IMPORTO 2018	LIMITI REDDITO
Invalidità parziale (tra 74% e 99%)	18-65*	282,55 euro (tredicesima mensilità)	4.853,29 euro (annui)
Inattività lavorativa			
Stato di bisogno economico			
Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale			
Cittadini comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza (d.lgs.30/2007)			
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno			

*66 anni e 7 mesi dal 1° gennaio 2018

L'assegno è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità: l'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO (INVALIDI TOTALI)

REQUISITI	ETÀ	IMPORTO 2018	LIMITI REDDITO
Totale inabilità per minorazioni fisiche o psichiche	nessun limite	516,35 euro* (12 mensilità)	nessun limite
Impossibilità di deambulare senza accompagnatore			
Necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani			
Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale			
Cittadini comunitari: iscrizione anagrafe Comune di residenza (d.lgs.30/2007)			
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno			

*Ciechi civili assoluti: 915,18 euro

L'indennità è compatibile con l'attività lavorativa. È invece incompatibile:

- con lo stato di ricovero gratuito per 30 o più giorni;
- con analoghe indennità di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio (salvo diritto di opzione).

INDENNITÀ DI FREQUENZA (MINORI DISABILI)

REQUISITI	ETÀ	IMPORTO 2018	LIMITI REDDITO
Difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età	<18	282,55 euro (12 mensilità)	4.853,29 euro (annui)
Frequenza di: - scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili*; - centri ambulatoriali, terapeutici o di riabilitazione; - centri di formazione o addestramento professionale			
Stato di bisogno economico			
Cittadinanza italiana e residenza stabile e abituale sul territorio nazionale			
Cittadini comunitari: iscrizione anagrafe Comune di residenza (d.lgs. 30/2007)			
Cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno			

*per la scuola di primo e secondo grado deve essere soddisfatto il requisito della frequenza di almeno $\frac{3}{4}$ dell'orario

L'indennità è incompatibile con:

- lo stato di ricovero gratuito per 30 o più giorni;
- l'indennità di accompagnamento quale invalido civile o cieco assoluto;
- l'indennità speciale per ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione per sordi prelinguali.

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE E INDENNITÀ SPECIALE

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE	IMPORTO 2018
sordi	256,21 euro

INDENNITÀ SPECIALE	IMPORTO 2018
ciechi parziali	209,51 euro

Tutte le prestazioni economiche agli invalidi civili prevedono la **residenza stabile e abituale sul territorio nazionale**.

Prestazioni economiche e Agevolazioni

Valutazione dei requisiti reddituali.

Il requisito sanitario costituisce il presupposto essenziale per acquisire il diritto alla prestazione ma occorre ricordare che deve essere contestualmente verificato il requisito reddituale del richiedente qualora sia previsto come requisito lo stato di bisogno economico. Occorre cioè che i redditi del richiedente non superino i limiti fissati per legge¹.

Per il riconoscimento della maggiorazione mensile pari ad Euro 10,33 deve essere dichiarato anche il reddito del coniuge.

Verifica permanenza dei requisiti

I **titolari di indennità di accompagnamento** (o chi ne ha la tutela) sono obbligati annualmente a trasmettere una dichiarazione di responsabilità (mod. ICRIC01) relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto².

www.inps.it - funzione dichiarazione ICRIC.

Gli **invalidi civili parziali titolari dell'assegno mensile** sono obbligati annualmente a presentare una dichiarazione di responsabilità (mod. ICLAV) in riferimento al requisito del mancato svolgimento di attività lavorativa. La dichiarazione ICLAV va resa tramite CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l'apposita procedura presente sul sito **www.inps.it** - funzione dichiarazione ICLAV.

I **disabili intellettivi o minorati psichici** sono esonerati dal rilascio di tali dichiarazioni se presentano apposita certificazione medica ai sensi dell'art. 1, comma 254, Legge 662/1996. Il certificato medico deve contenere la chiara indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a una minorazione psichica, rispondenti a un rigoroso requisito di permanenza. Infatti, essendo tale certificazione valida per tutta la durata in vita dei soggetti interessati, deve fondarsi su una previsione di insuscettibilità di miglioramento nel corso del tempo. Per questi soggetti deve essere memorizzato sul database delle pensioni il dato relativo alla disabilità psichica e intellettiva, al fine di evitare l'indebita richiesta da parte dell'INPS di successive dichiarazioni.

Revisioni mediche programmate

Le commissioni mediche, al momento del giudizio medico - legale, possono ritenere necessario prevedere la rivedibilità della prestazione sotto il profilo sanitario indicando la data nella quale effettuare il controllo³.

Le provvidenze in favore degli invalidi civili sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e sono incompatibili con la pensione di inabilità previdenziale Inps⁴ (ad esclusione della pensione di invalidità civile totale).

¹ Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito devono essere valutati i redditi imponibili IRPEF. Sono esclusi dal calcolo le pensioni, gli assegni e le indennità corrisposti o da corrispondere ai minorati civili. Sono anche escluse le rendite corrisposte in Italia dall'Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS).

Secondo i criteri seguiti dal Ministero dell'Interno, devono essere altresì esclusi dal computo le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, gli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia, i soprassoldi concessi ai decorati al valor militare, i sussidi a carattere assistenziale ed ogni altro emolumento previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché le rendite infortunistiche INAIL.

² I periodi di ricovero gratuito in istituto, che determinano la sospensione del pagamento dell'indennità se pari o superiori a 30 giorni, devono essere indicati con la dichiarazione di responsabilità. I periodi devono essere dichiarati annualmente all'Inps rilasciando la dichiarazione ICRIC al CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando l'apposita procedura presente sul sito.

³ Semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione.

La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell'art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che "nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura" e che "la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale".

⁴ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, art. 34, secondo comma.

COSA FARE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI ECONOMICHE

Dopo aver attivato il procedimento sanitario per il riconoscimento e ricevuto il verbale sanitario, il cittadino deve inviare i dati socio-economici e reddituali (modello AP70) esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente dal sito **www.inps.it**, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps;
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 30 marzo 1971, n.118;
- Legge 18/1980 e s.m.i.: indennità d'accompagnamento;
- Decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992;
- Legge 102/2009 e s.m.i.:
trasferimento competenze all'INPS.

**PER SAPERNE DI PIÙ**

- **www.inps.it**
- Numero Verde **803 164**
dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 20 e
il sabato dalle 8 alle 14.

INVALIDITÀ PREVIDENZIALE

Prestazioni economiche e Agevolazioni

ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ PER PERSONE CON CAPACITÀ LAVORATIVA RIDOTTA

L'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale. È compatibile con l'attività lavorativa ed ha validità triennale¹.

L'assegno ordinario di invalidità è:

- compatibile con la pensione di invalidità civile totale;
- incompatibile con la pensione di invalidità civile parziale.

L'assicurato, riconosciuto invalido e già titolare di invalidità civile parziale, dovrà comunicare quale dei due trattamenti intende percepire.

DESTINATARI

Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) ed iscritti alla gestione separata ex art.2 Legge 335/1995;
- iscritti ad alcuni fondi pensioni sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria.

REQUISITI

Per ottenere l'assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

- riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

Non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

¹ Può essere confermato su domanda presentata dall'interessato entro la data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione. L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

PENSIONE D'INABILITÀ

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali)¹.

La pensione di inabilità è incompatibile:

- con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione;
- con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli, negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali;
- con i trattamenti (ordinari e speciali) dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

DESTINATARI

Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:

- dipendenti;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata;
- che soddisfano determinati **requisiti sanitari e amministrativi**.

La pensione di inabilità può essere soggetta a revisione.

REQUISITI

- **assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa** a causa di infermità o difetto fisico o mentale (riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100%);
- almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda;
- cessazione dell'attività lavorativa.

¹ I pensionati di inabilità, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono chiedere **l'assegno per l'assistenza personale e continuativa**.

ASSEGNO E PENSIONE PRIVILEGIATA DI INABILITÀ

Il diritto all'assegno privilegiato d'invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità è condizionato alla circostanza che l'**invalidità** e l'**inabilità** risultino **riconducibili** - con nesso diretto di causalità - **al servizio prestato** dall'assicurato nel corso di un rapporto di lavoro soggetto all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ha diritto all'assegno privilegiato di invalidità e alla pensione privilegiata di inabilità anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alle analoghe prestazioni ordinarie (assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità).

Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità non può essere riconosciuto quando dall'evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

COSA FARE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Le domande di invalidità previdenziale devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente dal sito **www.inps.it**, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps;
- tramite Contact Center al numero verde 803 164;
- tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la **certificazione medica** (modulo SS3 compilato e inviato dal medico certificatore).

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 222 del 12 giugno 1984.



PER SAPERNE DI PIÙ

- **www.inps.it**
- Numero Verde **803 164**
dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 20 e
il sabato dalle 8 alle 14.

RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP E PERMESSI LAVORATIVI

DESTINATARI

I minori, gli adulti e gli anziani che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione¹:

- cittadini italiani;
- cittadini UE residenti in Italia, iscritti all'anagrafe del Comune di residenza (d. lgs. 30/2007);
- cittadini di paesi terzi residenti e in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno.

La situazione assume connotazione di gravità qualora la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione².

COME FARE PER OTTENERE

IL RICONOSCIMENTO DELL'HANDICAP

- l'interessato, il tutore o l'amministratore di sostegno si rivolge a un Medico Certificatore (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Medici in possesso delle credenziali INPS di Medico Certificatore, Medici ospedalieri abilitati) che invierà all'INPS per via telematica il certificato medico necessario per la successiva presentazione della domanda di riconoscimento dell'handicap da parte del cittadino interessato;
- l'interessato, il tutore o l'amministratore di sostegno invia la domanda di riconoscimento dell'handicap all'INPS per via telematica direttamente - previa acquisizione delle credenziali di accesso al sito - oppure tramite un Patronato o Centro di Assistenza Fiscale nonché, eventualmente, tramite i Servizi Sociali di alcuni ospedali;

- l'INPS convoca l'interessato presso la Commissione per l'accertamento delle invalidità civili dell'ASL competente per territorio³. In caso di patologia neoplastica è prevista la convocazione entro 14 giorni dalla presentazione della domanda;
- la Commissione procede alla valutazione, il cui esito è inviato all'INPS per via telematica;
- l'INPS può confermare l'esito della visita della Commissione oppure può chiamare l'interessato per un'ulteriore visita diretta presso l'INPS per ulteriori accertamenti;
- in entrambi i casi è prevista la convalida del verbale da parte della Commissione Medica Superiore Centrale INPS;
- l'INPS invia il verbale con il giudizio all'interessato, tramite posta, all'indirizzo indicato nella domanda.

PERMESSI LAVORATIVI

Permessi retribuiti ai lavoratori disabili gravi o ai familiari lavoratori per assistere disabili gravi non ricoverati a tempo pieno.

I lavoratori dipendenti disabili in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92) possono beneficiare in alternativa di:

- riposi orari giornalieri;
- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore).

I genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, di minori disabili in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92) possono beneficiare in alternativa di:

- tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore);
- prolungamento del congedo parentale (per figli biologici disabili minori di dodici anni e per figli adottati o in affidamento fino a dodici anni dall'ingresso in famiglia e non oltre il compimento della maggiore età);
- permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro (per figli disabili minori di tre anni).

¹ Legge 104/1992 Art. 3 comma 1:

È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

² Legge 104/1992 Art. 3 comma 3:

Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

³ La composizione della Commissione è la medesima prevista per l'accertamento dell'invalidità civile, ma è integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Prestazioni economiche e Agevolazioni

Il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto (art. 1, c. 36 e 37, Legge 76/2016) e, in mancanza, i parenti e gli affini (entro il terzo grado) - lavoratori dipendenti - della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92) possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

Il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l'obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito al proprio datore di lavoro.

Congedi straordinari retribuiti per assistere familiari disabili gravi non ricoverati a tempo pieno.

Il congedo straordinario fino a un massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa spetta nell'ordine a:

- coniuge lavoratore dipendente convivente o la parte dell'unione civile lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- padre o madre lavoratore dipendente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- figlio lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- fratello o sorella lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92);
- parente o affine entro il terzo grado lavoratore dipendente convivente della persona disabile in situazione di gravità (comma 3 art. 3 Legge 104/92).

L'indennità per il congedo straordinario corrisponde alla retribuzione ricevuta nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, entro un limite massimo rivalutata annualmente.

Il periodo di fruizione del congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa valida per il diritto e per la misura della pensione. Chi assiste più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque superare i due anni nell'arco della vita lavorativa.

I permessi retribuiti e il congedo straordinario non spettano ai seguenti lavoratori: addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori a domicilio, lavoratori agricoli giornalieri, lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, lavoratori in part time verticale durante la pausa.

Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

COSA FARE PER OTTENERE I PERMESSI LAVORATIVI

Dopo aver attivato il procedimento sanitario per il riconoscimento dell'handicap, la domanda di permessi retribuiti o di congedo straordinario deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- direttamente dal sito **www.inps.it**, se in possesso di PIN dispositivo rilasciato dall'Inps;
- tramite Contact Center al numero verde 803 164;
- tramite gli enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

RIFERIMENTI NORMATIVI

– Legge 5 febbraio 1992, n. 104.



PER SAPERNE DI PIÙ

- **www.inps.it**
- Numero Verde **803 164**
dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 20 e
il sabato dalle 8 alle 14.



L'Agenzia Piemonte Lavoro opera attraverso i centri per l'impiego su tutto il territorio regionale con sportelli dedicati al collocamento mirato rivolto alle persone con disabilità. Oltre ad offrire una consulenza personalizzata a persone che spesso patiscono una situazione di svantaggio nel collocamento professionale, gli uffici si occupano di verificare e, se del caso, stimolare gli adempimenti alla Legge 68/99 da parte di imprese pubbliche ed enti pubblici o privati che siano nelle condizioni di obbligo di assunzione previste dalla normativa.

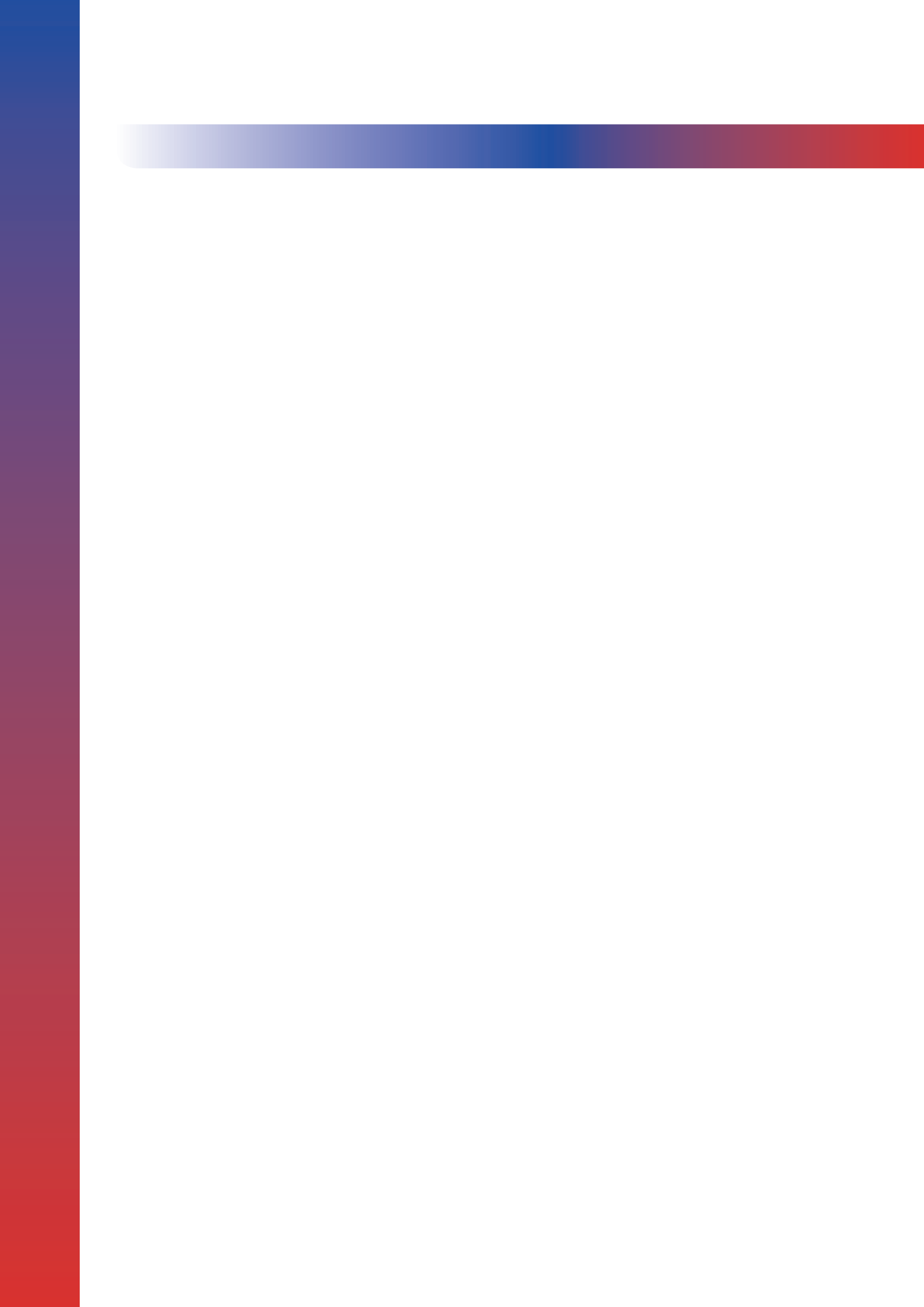
Con lo stesso spirito di servizio abbiamo contribuito alla redazione della guida nella certezza che possa costituire uno strumento per facilitare, anche sotto il profilo del collocamento professionale, l'integrazione di tutte le persone all'interno del contesto produttivo regionale.

Claudio Spadon
Direttore Agenzia Piemonte Lavoro

LAVORO

OCCUPAZIONE E LAVORO

Collocamento mirato al lavoro	81
-------------------------------------	----



COLLOCAMENTO MIRATO AL LAVORO

Le persone disabili che desiderano usufruire dei servizi del collocamento mirato devono rivolgersi al Centro per l'Impiego di residenza¹. Per iscriversi alle liste speciali occorre essere disoccupati o con attività lavorativa a reddito sottosoglia² ed essere in possesso dei verbali di invalidità rilasciati dalle commissioni competenti dell'ASL o dell'INAIL. L'iscrizione al collocamento mirato offre l'opportunità di essere collocati presso le aziende e gli enti pubblici che hanno l'obbligo per legge di assumere persone con disabilità.

DESTINATARI DEL COLLOCAMENTO MIRATO

Invalidi civili con percentuale di invalidità superiore al 45%:

- persone affette da minorazioni fisiche, psichiche ed handicap intellettuale con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone affette da disabilità sensoriali: non vedenti e sordi.

Invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%.

Invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio con minorazioni comprese fra la prima e l'ottava categoria descritte nelle tabelle annesse al "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra".

COSA PRESENTARE PER ISCRIVERSI AL COLLOCAMENTO MIRATO

Invalidi civili:

- verbale di accertamento dell'invalidità da richiedere tramite patronati o direttamente dal sito dell'INPS con il PIN on line;
- verbale sulle residue capacità lavorative (Legge 68/99) da richiedere tramite patronati o direttamente dal sito dell'INPS con il PIN on line.

Tali verbali sono di competenza dell'INPS.

Invalidi del lavoro:

- verbale di accertamento dell'invalidità;
- verbale sulle residue capacità lavorative (Legge 68/99).

Tali verbali sono di competenza dell'INAIL.

Centralinisti telefonici non vedenti:

- verbale di accertamento dell'invalidità da richiedere tramite patronati o direttamente dal sito dell'INPS con il PIN on line;
- verbale sulle residue capacità lavorative (Legge 68/99) da richiedere tramite patronati o direttamente dal sito dell'INPS con il PIN on line.

Tali verbali sono di competenza dell'INPS.

Invalidi per servizio:

decreto rilasciato dal Ministero competente in riferimento alla Pubblica Amministrazione di appartenenza da cui risulti la categoria della minorazione in originale.

Invalidi civili di guerra:

decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria della minorazione in originale.

¹ La prima iscrizione deve essere necessariamente fatta nel CPI di residenza. In caso di cambio residenza o domicilio è possibile richiedere di spostare l'iscrizione in un qualsiasi altro CPI italiano.

² Per i lavoratori dipendenti 8.000 euro lordi/anno per i lavoratori autonomi 4.800 euro lordi/anno.

DOVE RIVOLGERSI

CENTRI PER L'IMPIEGO

L'elenco dei Centri per l'Impiego in Piemonte è reperibile anche on line:

www.agenziapiemontelavoro.it

ALESSANDRIA

Centro per l'Impiego di Acqui Terme

Via Crispi, 15

tel. 0144-322014

cpi.acqui@provincia.alessandria.it

Centro per l'Impiego di Alessandria

Via Cavour, 17

tel. 0131-303370

cpi.alessandria@provincia.alessandria.it

Centro per l'Impiego di Casale Monferrato

Via Magnocavallo, 11/13

tel. 0142-452394

cpi.casale@provincia.alessandria.it

Centro per l'Impiego di Novi Ligure

Via Oneto, 29

tel. 0143-2374

cpi.novi@provincia.alessandria.it

Centro per l'Impiego di Tortona

Via Marsala, 22

tel. 0131-861402

cpi.tortona@provincia.alessandria.it

ASTI

Centro per l'Impiego di Asti

Corso Dante, 31

tel. 0141/433401-402

ci.asti@provincia.asti.it

Centro per l'Impiego di Asti

sede decentrata Nizza Monferrato

Via Gervasio, 21

tel. 0141/433290 - 433479

ci.nizzamonferrato@provincia.asti.it

Centro per l'Impiego di Asti

sede decentrata di Canelli

Via Giuliani, 29

tel 0141 433 477 - 433 478

ci.canelli@provincia.asti.it

Centro per l'Impiego di Asti

sede decentrata di Villanova d'Asti

Piazza Marconi, 10

tel 0141/433473 - 433474

ci.villanova@provincia.asti.it

BIELLA

Centro per l'Impiego di Biella

Via Maestri del Commercio, 6

tel. 015 8480650

cpi.segreteria@provincia.biella.it;

cpi.accoglienza@provincia.biella.it

Centro per l'Impiego di Biella

sede decentrata di Cossato

Via Ranzoni, 24

tel: 015/93595 fax:015/9844007

cpi.lavoratori@provincia.biella.it

Centro per l'Impiego di Biella

sede decentrata di Trivero

c/o Municipio - Frazione Ronco

tel: 015/7592210

cpi.lavoratori@provincia.biella.it

CUNEO

Centro per l'Impiego di Cuneo

Via G.B. Bongioanni, 20

tel. 0171/698249

impiego.cuneo@provincia.cuneo.it

Centro per l'Impiego di Alba

Via Acqui, 15

tel. 0173/440290

impiego.alba@provincia.cuneo.it

Centro per l'Impiego di Alba

sede decentrata di Bra

Via Vittone, 25/57

tel. 0172/412226

impiego.alba.bra@provincia.cuneo.it

Centro per l'Impiego di Fossano

Largo Camilla Bonardi, 7

tel. 0172/695478

impiego.fossano@provincia.cuneo.it**Centro per l'Impiego di Fossano****sede decentrata di Savigliano**

Corso Roma, 111

tel. 0172/712349

impiego.fossano.savi@provincia.cuneo.it**Centro per l'Impiego di Mondovì**

Corso Statuto, 13

tel. 0174/42305

impiego.mondovi@provincia.cuneo.it**Centro per l'impiego di Mondovì****sede decentrata di Ceva**

Via XX Settembre, 11

tel. 0174.701.161

fax: 0174.701.161

impiego.mondovi.ceva@provincia.cuneo.it**Centro per l'Impiego di Saluzzo**

Regione Ruata Re, 10

tel. 0175/42732

impiego.saluzzo@provincia.cuneo.it**NOVARA****Centro per l'Impiego di Novara**

Via S. Francesco d'Assisi, 12/A

tel. 0321/378650

dis.cpi.nov@provincia.novara.it**Centro per l'Impiego di Borgomanero**

Via Ugo Foscolo, 10

tel. 0322/865211

disabiliborgomanero@provincia.novara.it**CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO****Centro per l'Impiego di TORINO NORD**

via Bologna, 153

tel. 011/8614800- 48 - 64

imptori@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di TORINO SUD**

via Castelmogomberto, 75

tel. 011/8614111 - 12 - 32

impcast@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Ciriè**

Via Banna, 14

tel. 011/9225111

impciri@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Chieri**

Via Vittorio Emanuele II, 1

tel. 011/9403711

impchie@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Chivasso**

Via Lungo Piazza D'Armi, 6

tel. 011/9177411

impchiv@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Cuornè**

Via Ivrea, 100 (ingresso a piedi da Via Piave)

tel. 0124/605411

impcuor@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Ivrea**

C.so Vercelli, 138

tel. 0125/235911

impivre@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Moncalieri**

Corso Savona, 10/D

tel. 011/6480211

impmonc@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Moncalieri****sede decentrata di Carmagnola**

Piazza IV Martiri, 22

tel. 011/9717111

impcarm@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Orbassano**

Strada Rivalta, 14

tel. 011/9001411

imporba@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Pinerolo**

C.so Torino, 324

tel. 0121/325711

imppine@cittametropolitana.torino.it**Centro per l'Impiego di Rivoli**

Via Dora Riparia, 4 Cascine Vica

tel. 011/9505211

imprivo@cittametropolitana.torino.it

Centro per l'Impiego di Settimo Torinese

Via Roma, 3

tel. 011/8169611

impsett@cittametropolitana.torino.it

Centro per l'Impiego di Susa

Via Martiri della Libertà, 6

tel. 0122/648011

impsusa@cittametropolitana.torino.it

Centro per l'Impiego di Venaria

Via Leonardo da Vinci, 50

tel. 011/4596511

impvena@cittametropolitana.torino.it

VERBANO CUSIO OSSOLA

Centro per l'Impiego di Omegna

Via IV Novembre, 37

tel. 0323/61527

mirato@provincia.verbania.it

**Centro per l'Impiego di Omegna
sede decentrata di Domodossola**

C.so Ferraris, 49

tel. 0324/242371

mirato@provincia.verbania.it

**Centro per l'Impiego di Omegna
sede decentrata di Verbania**

P.zza città Gemellate, 27

tel. 0323/61527

mirato@provincia.verbania.it

VERCELLI

Centro per l'Impiego di Vercelli

Via Laviny, 67

tel. 0161/252775

cpi.vercelli@provincia.vercelli.it

Centro per l'Impiego di Borgosesia

Viale Varallo, 35

tel. 0163/22200

cpi.borgosesia@provincia.vercelli.it

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000;
- Decreto Legislativo n. 151 del 14 settembre 2015.



PER SAPERNE DI PIÙ

• www.agenziapiemontelavoro.it





URP REGIONE PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/urp
Numero Verde **800 333 444**

AGENZIA DELLE ENTRATE

piemonte.agenziaentrate.it
Centro Assistenza Multicanale **848.800.444**

INAIL

www.inail.it
Numero Verde **06.6001**

INPS

www.inps.it
Numero Verde **803.164**

AGENZIA PIEMONTE LAVORO

www.agenziapiemontelavoro.it



Coordinamento e linea editoriale a cura dell'Urp della Regione Piemonte